IL MONITORE ECCLESIASTICO
Anno LV - Serie V - Vol. II - Fasc. VII - Luglio 1930

SOMMARIO: **ATTI DELLA SANTA SEDE. Atti del S. Pontefice.** Allocuzione Concistoriale (*Indictam ante*) del 30 giugno 1930, p. 215. - **S. C. per la Chiesa Orientale.** Decreto circa il governo spirituale dei greco-ruteni negli Stati Uniti, p. 193. — **STUDI.** Il progetto del nuovo Codice penale italiano: Le offese al Sommo Pontefice, ai cardinali, alla bandiera pontificia, p. 201. — **QUESTIONI.** Circa la restituzione del prezzo di cosa invalidamente alienata, p. 208. - (S. D'Angelo. *In memoriam*, p. 211). — **LEGGI, DECRETI E GIURISPRUDENZA CIVILE.** Circa la retrocessione degli immobili appresi dal Demanio per le leggi eversive, p. 213. - Circa l'insegnamento religioso nelle scuole medie p. 213. — **QUESITI MINORI**, p. 214. — **CRONACA ECCLESIASTICA**, p. 215. — **FATTI DEL MESE**, p. 222. — **BIBLIOGRAFIA**, p. 223.

ATTI DELLA SANTA SEDE

Sacra Congregazione per la Chiesa Orientale.

Circa il governo spirituale degli Ordinariati greco–ruteni negli Stati Uniti d'America. [« A. A. S. », XXI, pag. 52].

Decreto. – Cum data fuerit Episcopo graeco–rutheno Statuum Foederatorum anno 1912 plena et ordinaria iurisdictio in clerum et populum universum graeco–rutheni ritus in Foederatis Civitatibus Americae septentrionalis, sive permanenter, sive ad tempus commorantes, et cum dein per decretum Sacrae Congregationis pro Ecclesia Orientali sub die 8 Maii 1924 duo Ordinariatus graeco–rutheni ritus constituti sint, alter pro fidelibus oriundis e Galitia cum sede *Philadelphia Pa.*, alter vero pro fidelibus oriundis ex Podocarpatia Russa, necnon pro fidelibus graeco–rutheni ritus provenientibus ex Hungaria et Jugoslavia, cum sede *Homestead Pa.*; Eminentissimis ac Reverendissimis Patribus Cardinalibus Sacrae Congregationi pro Ecclesia Orientali praepositis, in plenariis comitiis die 4 Ianuarii huius anni habitis, opportunas leges a Sacra Congregatione de Propaganda Fide pro Negotis rituum orientalium latas die 17 Augusti 1914, (1) eo modo qui sequitur visum est noviter aptare, easdemque praesenti decreto iterum ferre,

(1) Cfr. « Mon. Eccl. » XXVI, p. 385. Dal confronto di quel testo col presente e col Codice, si vedrà quanta influenza il diritto canonico latino sì opportunamente sistemato, è chiamato a esercitare su la codificazione orientale che si prepara. Viceversa il confronto dei canoni col presente testo, svela dilucidazioni di pensiero e di forma certo bene accette all' interprete del Codice (cfr. p. es. art. 3 col can. 335; art. 5 col can. 342 ss.; art. 21 ss. e can. 126 ss.). Particolarmente importante é l'articolo 33, che enunzia una norma generale a tutti gli Orientali, *quilibet Orientales*, risolvendo finalmente, dopo molte vacillazioni della stessa Sacra Congregazione Orientale (cfr. « Mon. Eccl. » 1925, p. 102 ss.), la questione del soddisfacimento in rito alieno, del precetto pasquale, con la estensione a tutti i cattolici, del disposto del canone 859, § 3.

circa spiritualem administrationem duorum Ordinariatuum greaco–rutheni ritus in praedicta regione.

CAPUT I. – *De Episcopis graeco–rutheni ritus.* — Art. 1. Nominatio Episcoporum graeco–rutheni ritus pro regione Statuum Foederatorum Americae septentrionalis Apostolicae Sedi reservata est.

Art. 2. Episcopi graeco–rutheni ritus eorumque legitimi successores in Statibus Foederatis Americae septentrionalis sub immediata huius Apostolicae Sedis iurisdictione ac potestate manebunt, plenamque iurisdictionem ordinariam in omnes fideles graeco–rutheni ritus, permanenter vel ad tempus in Foederatis Civitatibus Americae septentrionalis commorantes, respective, iuxta diversitatem originis supra memoratam, exercebunt, sub dependentia tamen R. P. D. Delegati Apostolici Washingtonensis pro tempore.

Art. 3. Eisdem ius ac potestas competit regendi ac gubernandi gregem suum ac leges et statuta condendi in iis quae iuri communi non adversantur. Praecipuum vero eorum munus erit invigilare ut tum doctrina et boni mores, tum ritus et disciplina huic Ecclesiae propria sancte et integre custodiantur. Eorum igitur erit uniformitatem caeremoniarum in variis devotionibus necnon in tradendis Sacramentis usitatarum secundum rubricas librorum liturgicorum approbatorum, introducere et eiusdem unitatis strictam observantiam a sacerdotibus suis expostulare.

Art. 4. Ordinarii paroecias et missiones suae curae concreditas saepe visitare tenentur, ita ut saltem singulis quinquenniis ipsi, vel per se, vel, si fuerint legitime impediti, per Vicarium Generalem, aut alium specialiter delegatum sacerdotem, lustrent, ut gregem suum apprime cognoscant, eaque omnia quae ad spirituale eius bonum attinent, melius provideant.

Art. 5. In canonica visitatione paroeciarum inquirant Episcopi an parochi omnia paroecialia munera, praesertim visitationem infirmorum, puerorum instructionem, verbi Dei praedicationem, in dominicis et festis, diligenter absolvant; videant insuper omnes libros baptismatum, matrimoniorum ac mortuorum; inventariumque bonorum ecclesiasticorum ex ultimo biennio: ac rationes ab unoquoque rectore missionis expostulent, id est introspiciant ac probent libros proventuum et expensarum cuiuslibet Ecclesiae, statum materialem eiusdem, debita, etc. Hac praesertim occasione diligenter advigilent, ne abusus in disciplinam ecclesiasticam irrepant, praecipue circa administrationem Sacramentorum et Sacramentalium, cultum Dei et Sanctorum, praedicationem verbi divini, implementum piarum voluntatum; serioque curent ut puritas fidei et morum in clero et populo conservetur, ut fidelibus, praecipue pueris et rudibus, pabulum doctrinae christianae praebeatur, ut in scholis puerorum ac iuvenum institutio secundum

catholicae religionis principia tradatur. Si compererint irrepsisse abusus, eos prudenter, sed fortiter compescant, adhibitis etiam, si opus sit, poenis canonicis.

Art. 6. Ut autem securitati bonorum temporalium ecclesiarum, coemeteriorum, scholarum et omnium eorum quae ad Ecclesiam pertinent, summa cum diligentia prospiciatur, curent Ordinarii: *a*) ne Rector Consiliumve administrationis nomine ac iure proprio retineant, pro quorum adquisitione fideles quovis modo subsidia contulerunt; *b*) satagant, audito in pertractandis negotiis virorum peritorum ac consultorum suorum consilio, eas tituli possessionis formas adhibere, omnesque praescriptiones servare, quae legibus singulorum Statuum respondeant, quaeque ecclesiasticorum bonorum administrationi, conservationi ac plenae in posterum transmissioni faveant; *c*) normas quas iudicaverint de bonis ecclesiasticis administrandis opportunas, statuant.

Art. 7. Annua sustentatio utriusque Episcopi consistet in praestationibus ad instar cathedratici, quae iuxta aequitatem ab Episcopo, audita voce suorum consultorum, determinabuntur, quasque singulae ecclesiae Ruthenorum Ordinariatuum solvere tenentur. Rectores ecclesiarum respondere tenentur de exacta solutione harum praestationum et aliarum ab Episcopo eiusque consultoribus determinandarum, pro Seminario, orphanotrophio, missionibus, etc.

Art. 8. Sicut in initio huius decreti declaratur, Ordinarius pro fidelibus oriundis ex Galicia sedem suam habeat *Philadelphia Pa.*, alter vero *Homestead Pa.*; pro commoditate tamen et utilitate tum cleri, tum curiarum duorum Ordinariatuum, sacerdos ruthenus domicilium habere poterit Neo-Eboraci, qui munere fungens Vicarii vel delegati Ordinariorum, assistentiam praebebit fidelibus ruthenis, peculiariter autem sacerdotibus illis qui vel Americam attingunt vel ex ea proficiscuntur, sed sub dependentia et voto Ordinariorum.

Art. 9. Episcopi singulis quinquenniis plenam et accuratam relationem de statu personali, morali ac materiali missionum proprii ritus exhibeant Delegato Apostolico, qui eam transmittet ad Sacram Congregationem pro Ecclesia Orientali atque singulis saltem decenniis, ad sacra Apostolorum limina accedant, ut obsequium et oboedientiam suam Pontifici Summo praestent, eique rationem reddant de pastoralis muneris implemento, deque omnibus quae ad Ecclesiae suae statum et cleri populique mores ac disciplinam, animarumque sibi concreditarum salutem pertinent.

Art. 10. Controversiae, si quae exoriantur inter Episcopum graeco-rutheni ritus et Episcopos latini ritus Statuum Foederatorum, deferantur ad Sacram Congregationem pro Ecclesia Orientali.

CAPUT II. – *De clero graeco-rutheno.* — Art. 11. Cum necesse sit ut habeantur sacerdotes integrae vitae, zelo ac prudentia praediti,

in scientiis sacris eruditi et politicis factionibus alieni, curent Ordinarii, ut data opportunitate, saltem pro utroque Ordinariatu erigatur Seminarium minus et maius, pro clericis ritus graeco–rutheni educandis. Interim vero clerici isti frequentent Seminarium latinum ab Ordinario designatum, atque unum alterumve habeant sacerdotem sui ritus, qui eos ritus liturgiamque propriam bene ac diligenter edoceant. Ad subveniendum clericorum educationis expensis, tum rectores ecclesiarum, tum ipsae ecclesiae ritus graeco–rutheni in Statibus Foederatis Americae septentrionalis contribuant. Enixe Ordinarii commendent clero fidelibusque pium opus vocationum ecclesiasticarum, curentque ut sacerdotes, praesertim parochi, pueros, qui indicia praebent ecclesiasticae vocationis, a saeculi contagiis arceant, ad pietatem informent, primis litterarum studiis imbuant, divinaeque in eis vocationis germen foveant.

Art. 12. Antequam habeatur numerus sufficiens presbyterorum graeco–ruthenorum, qui in Statibus Foederatis educati fuerint, si providenda occurrat de suo rectore aliqua missio Ruthenorum vel vacans vel noviter erecta, Ordinarii postulent sacerdotes ab Episcopis ritus graeco–rutheni Galitiae vel Hungariae vel Jugoslaviae per tramitem Sacrae Congregationis pro Ecclesia Orientali. Illi vero sacerdoti qui proprio marte, neque ab alterutro Episcopo graeco–rutheno vocatus, neque a Sacra Congregatione missus, illuc perrexerit, Episcopus graeco–ruthenus nullas concedere potest facultates, sive celebrandi Sacrum sive administrandi Sacramenta, sive munia ecclesiastica quomodocumque obeundi. Interim, sicut iam pluries statutum est, sacerdotes ritus graeco–rutheni, qui in Status Foederatos Americae septentrionalis proficisci et commorari cupiunt, debent esse coelibes.

Art. 13. Sacerdotes pecuniam quaerentes, vel in fide ac moribus vacillantes, vel ebrietati faventes, nullo modo mittantur nec admittantur in Americam; et si tales inveniuntur, quantocius dimittantur: qui dimissi, nisi paruerint, poenis canonicis, non exclusa suspensione a divinis, coërceantur.

Art. 14. Quilibet sacerdos, ex Europa proveniens et in Statibus Foederatis Americae septentrionalis commorans pro fidelium ritus graeco–rutheni spirituali cura, manebit incardinatus dioecesi originis, nisi, servatis de iure servandis, incardinetur ab alterutro Ordinario graeco–rutheno Statuum Foederatorum. Interim tamen Episcopus originis iurisdictionem in eum nullo modo exercebit, sed praedictus sacerdos unice pendeat a iurisdictione Episcopi graeco–rutheni. In patriam redire aut revocari supradicti sacerdotes nequeant sine expressa licentia sui Ordinarii graeco–rutheni ritus Statuum Foederatorum in scriptis concedenda. Episcopi originis respondere debent coram Sacra Congregatione pro Ecclesia Orientali si tales sacerdotes sine scriptis

ab alterutro Ordinario graeco–rutheni ritus Statuum Foederatorum admittant.

Art. 15. Omnes rectores paroeciarum et missionum graeco–ruthenarum in Statibus Foederatis amovibiles sunt ad nutum Ordinariorum graeco–rutheni ritus. Amoveri autem non poterunt absque causis gravibus et iustis.

Art. 16. Datur tamen facultas presbytero amoto recursum interponendi, in devolutivo, contra decretum remotionis, ad Sacram Congregationem pro Ecclesia Orientali.

Art. 17. Sustentationi sacerdotis provideant Ordinarii, salarium eidem adsignando, assumendum iuxta proportionem ex omnium Ecclesiae proventuum massa seu cumulo.

Art. 18. Iura stolae et emolumenta sacri ministerii in singulis missionibus determinanda sunt ab Ordinaris graeco–ruthenis iuxta probatas diversorum locorum consuetudines.

Art. 19. Ordinarii graeco–rutheni nonnisi in clerum et populum graeco–ruthenum iurisdictionem suam exerceant. Si tamen aliquo in loco exsistant fideles graeco–rutheni ritus, in eoque non sit missio constituta, aut nullis adsit presbyter eiusdem ritus, Ordinarii tunc debent iurisdictionem suam in fideles graeco–ruthenos presbytero latino loci communicare, certiorato Ordinario, quoad usque sacerdos graeco–ruthenus ibi habeatur.

Art. 20. Meminerint sacerdotes se debere sanctiorem prae laicis vitam interiorem et exteriorem ducere eisque virtute et recte factis in exemplum excellere, si velint in salutem animarum suum ministerium proficere. Ideo frequenter ad Poenitentiae Sacramentum accedant, quotidie orationi mentali per aliquod tempus incumbant, Sanctissimum Sacramentum visitent, Deiparam Virginem colant, conscientiamque suam discutiant.

Art. 21. Omnes sacerdotes debent tertio saltem quoque anno vel etiam frequentius, si opportunam habuerint occasionem, spiritualibus exercitiis per tempus a proprio Ordinario determinandum vacare; nec ab eis quisquam eximatur, nisi in casu particulari, iusta de causa ac expressa Ordinarii licentia.

Art. 22. Omnes speciali obligatione tenentur suo quisque Ordinario reverentiam et obedientiam exhibendi eamque fidelibus saepius inculcent.

Art. 23. Sacerdotes studia praesertim sacra ne intermittant, et in sacris disciplinis solidam illam doctrinam a maioribus traditam et communiter ab Ecclesia receptam sectentur, devitantes profanas vocum novitates et falsi nominis scientiam.

Art. 24. Expleto studiorum curriculo, sacerdotes omnes, nisi ab Ordinario ob iustam causam fuerint dispensati, examen singulis annis,

saltem per triennium integrum in diversis sacrarum scientiarum disciplinis, antea opportune designatis, subeant secundum modum ab eodem Ordinario determinandum.

Art. 25. Pariter saepius in anno, in singulis vicariatibus foraneis, diebus ab Ordinario praestitutis, conventus habeantur seu collationes de re morali et liturgica; quibus addi possunt aliae exercitationes quas Ordinarius opportunas iudicaverit ad scientiam et pietatem clericorum promovendam. Si conventus haberi difficile sit resolutae quaestiones scriptae mittantur, secundum normas ab Ordinario determinatas. Qui conventui interesse debent, deficiente conventu, scriptam casuum solutionem aliusve quaestionis expositionem mittere debent, nisi ab Ordinario expresse antea exemptionem obtinuerint. In collatione officiorum ratio habeatur eorum qui, ceteris paribus in supradictis periculis vel collationibus magis praestiterunt.

Art. 26. Gravi obligatione tenentur parochi, quasi-parochi missionariique diebus dominicis ceterisque per annum festis de praecepto fidelibus, brevi Evangelii aut alicuius partis doctrinae christianae explanatione, verbum Dei nuntiandi necnon catholicam fidelium institutionem curandi, praesertim puerorum, secundum instructiones ab Ordinario receptas. Qui si negligentes reperti fuerint, pro gravitate culpae puniantur.

Art. 27. Iuxta opportunitatem, Ordinarii graeco-rutheni ritus sacerdotes saltem praecipuos tum saeculares, tum religiosos, propriae iurisdictionis, congregent semel saltem in anno, ut possint ex singulorum experientia et consilio deducere quae sint perfectius ordinanda.

Caput III. – *De fidelibus graeco-ruthenis.* — Art. 28. Fideles graeco-rutheni tenentur frequentare ac libenter sustentare suas proprias ecclesias, ac observare praescripta sui ritus. Tamen in regionibus ubi desunt ecclesiae ac sacerdotes proprii ritus et ubi propter longinquitatem ecclesiae suae non eam possunt nisi cum gravi incommodo adire, debent ut praeceptis Ecclesiae satisfaciant, Missam audire in ecclesia catholica alterius ritus, nec non Sacramenta accipere a presbytero alterius ritus.

Art. 29. Frequentatio ex parte graeco-ruthenorum, etiam continua, ecclesiarum ritus latini, non inducit mutationem ritus. Circa transitum ab uno ritu ad alium, normae rite observentur a Sacra Congregatione pro Ecclesia Orientali datae per decretum « Nemini licere » die 6 Decembris 1928. Incirco fideles graeco-rutheni propter transitum ad alium ritum, petitionem ad Delegatum Apostolicum mittant, et simul exponant veraciter causas canonicas, quae eumdem transitum suadere videntur. Satius vero erit si hanc petitionem ad eumdem Delegatum Apostolicum transmittant per tramitem proprii Ordinarii.

Art. 30. Non licet sacerdotibus ritus latini quempiam graeco–ruthenum ad latinum ritum amplectendum inducere contra vel praeter canonica praescripta quae transitum ritus moderantur.

Art. 31. Fideles latini, etiamsi adsit presbyter latini ritus, apud sacerdotem graecum–ruthenum ab Ordinario suo adprobatum, peccata sua confiteri et beneficium sacramentalis absolutionis, valide et licite obtinere possunt. Item, fidelis graeco–rutheni peccata sua confiteri possunt apud sacerdotem latinum ab Episcopo suo adprobatum. Presbyteri vero latini absolvere non possunt fideles graeco–rutheni ritus a censuris et casibus reservatis ab Ordinario graeco–rutheno statutis, absque venia eiusdem. Vicissim idem dicatur de presbyteris graeco–ruthenis quoad censuras et reservationes statutas ab Ordinario latini ritus. Ad devitandas vero difficultates, quae frequentiores in praxi occurrunt, Ordinariatus omnes a se reservatos casus, si qui sint, sibi invicem communicent.

Art. 32. Omnibus fidelibus cuiuscumque ritus datur facultas ut, pietatis causa, Sacramentum Eucharisticum quolibet ritu confectum suscipiant; ac insuper, ubi necessitas urgeat, nec sacerdos diversi ritus adsit, licebit sacerdoti graeco–rutheno ministrare Eucharistiam consecratam in azymo; et vicissim sacerdoti latino ministrare in fermentato; at suum quisque ritum in ministrando servabit.

Art. 33. Quilibet Orientalis valide ac licite praecepto communionis paschalis satisfacit etiamsi alieno ritu communicet.

Suadendum tamen est ut suo quisque ritu et in propria paroecia fideles praecepto communionis paschalis satisfaciant: qui vero in aliena paroecia satisfecerint, curent proprium parochum de adimpleto praecepto certiorem facere.

Art. 34. Sanctum Viaticum moribundis ritu proprio a manibus proprii parochi accipiendum est; sed, urgente necessitate, fas esto a sacerdote quolibet illud accipere; qui tamen ritu suo ministrabit.

Art. 35. Funerum celebratio ac emolumentorum perceptio in familiis mixti ritus, ad parochum illius ritus pertineant, ad quem defunctus pertinebat.

Art. 36. Ad vitanda gravia incommoda quae inde Ruthenis evenire possent, facultas eis fit festa et ieiunia observandi iuxta consuetudinem locorum in quibus degunt; quae observantia minime inducit mutationem ritus. Quoad Missam audiendam diebus festis in utroque ritu in eamdem diem incidentibus, ipsi sacrae liturgiae in ecclesia sui ritus, si in loco exsistat, interesse tenentur, ad adimplendum praeceptum ecclesiasticum.

Art. 37. Adsociationes fidelium ritus graeco–rutheni sint sub vigilantia Ordinariorum, qui sacerdotem moderatorem nominent, ne forte abusus circa doctrinam, mores disciplinamve in eis irrepant. Ideo laude

digni sunt fideles qui sua dant nomina adsociationibus ab auctoritate ecclesiastica erectis vel saltem commendatis; caveant autem ab adsociationibus secretis, damnatis, seditiosis, suspectis aut quae student sese a legitimae auctoritatis ecclesiasticae vigilantia subducere.

Pariter diaria, folia vel libelli periodica catholica sint sub vigilantia Ordinarii, nec in eis sine eius consensu sacerdotes scribant vel eadem moderentur.

CAPUT IV. – *De matrimoniis inter fideles mixti ritus.* — Art. 38. Matrimonia inter catholicos graeco–ruthenos et latinos non prohibentur; sed ad vitanda incommoda, quae ex rituum diversitate in familiis evenire solent, uxor in ineundo matrimonio aut eo durante, ad ritum viri transire potest. Matrimonio autem soluto, assumendi proprii ritus originis libera est ei potestas.

Art. 39. Matrimonia tum inter fideles graeco–ruthenos, tum inter fideles mixti ritus, servata forma decreti « Ne temere » contrahi debent, ac proinde in ritu mulieris a parocho mulieris benedicenda sunt.

Art. 40. Dispensationes matrimoniales in matrimoniis mixti ritus, si quae sint dandae vel petendae, dentur et petantur ab Episcopo sponsae.

Art. 41. Nati in regione Statuum Foederatorum Americae septentrionalis ex parentibus diversi ritus, ritu patris sunt baptizandi; proles enim utriusque sexus sequi omnino debet patris ritum.

Art. 42. Baptismus in alieno ritu ob gravem necessitatem susceptus, cum nimirum infans morti proximus esset, vel natus esset in loco in quo, tempore nativitatis, parochus proprius patris non aderat, ritus mutationem non inducit: et sacerdos, qui baptizavit, proprio parocho testimonium baptismatis remittere debet.

Art. 43. Infantes ad eius parochi iurisdictionem pertinent, cuius ritus est eorum pater, exceptis natis ex illegitimo thoro, qui sequuntur ritum matris.

Haec omnia Ss.mus Dominus Noster Pius Div. Prov. Papa XI, referente infrascripto huius Sacrae Congregationis Cardinali Secretario in audientia 9 Februarii vertentis anni, rata habuit ac confirmavit, praesensque decretum ad decennium valiturum edi iussit.

Contrariis quibuscumque non obstantibus.

Datum Romae, ex aedibus Sacrae Congregationis pro Ecclesia Orientali, die 1 Martii anno 1929.

ALOISIUS Card. SINCERO, *Secretarius.*

L. ✠ S.

H. I. Cicognani, *Adsessor.*

STUDI

Il progetto del nuovo Codice penale italiano.

(*Continuazione vedi pag. 370, del 1929*).

Poichè l'articolo 8 del Concordato Lateranense stabilisce che « l'attentato contro la *persona* del Sommo Pontefice, e la provocazione a commetterlo sono punibili con le stesse pene stabilite per l'attentato e la provocazione a commetterlo, contro la persona del Re. Le *offese e le ingiurie pubbliche* commesse nel territorio italiano contro la *persona* del Sommo Pontefice con discorsi, con fatti e con scritti, sono punite come le offese e le ingiurie alla persona del Re », giova ricordare gli articoli 283 e seg. del progetto definitivo che dichiarano, in confronto degli attuali articoli 117 e 122, che « chiunque attenta alla *vita*, *alla incolumità o alla libertà personale* del Re o del Reggente, è punito con la morte... chiunque, con parole o con atti, offende l'onore e il prestigio del Re o del Reggente, ovvero, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, attenti alla libertà del Re o del Reggente, è punito con la reclusione da due a quindici anni ». Sebbene si tratti di un progetto, la prima disposizione è già in vigore, per effetto della legge 25 novembre 1926, n. 2008, che ristabilisce la pena di morte mediante fucilazione. Le stesse pene colpiscono chi ha istigato al delitto, quando questo sia avvenuto per accolta instigazione; se invece l'istigazione non sia accolta, ovvero se l'instigazione sia accolta, ma il delitto non sia commesso, la pena è da uno a otto anni di reclusione, in ogni caso, sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto; se la instigazione è fatta non al privato, ma verso il pubblico, il solo fatto della instigazione soggiace alla pena di reclusione da tre a dodici anni, stabilita pure per la apologia pubblica del reato (art. 306 s.).

Giova riferire a questo proposito, accomodandola al nostro intento, le parole della Relazione (vol. II, pag. 59 ss.). Questa tutela penale è di natura essenzialmente politica: rappresenta infatti lo sviluppo, nel campo del diritto penale, del principio sancito solennemente che l'Italia considera *sacra* ed *inviolabile* la persona del Sommo Pontefice, prerogativa che ha carattere di immanenza in quanto è necessariamente inerente alla sua persona, in ogni atto, come in ogni elemento; sicchè la sua offesa, in qualsiasi tempo e per qualsiasi motivo sia commessa, anche fuori dell'esercizio della sovranità, e quando per le circostanze del fatto sia mancata qualsiasi esteriorità di oltraggio alla sua autorità, costituisce sempre una offesa (in senso lato) alla istituzione, e come tale un delitto oggettivamente politico. In altri termini un determinato fatto, il quale sia preveduto dalla legge penale come delitto comune, muta la sua oggettività, quando sia perpetrato contro la persona del Sovrano, e assume invariabilmente quella di lesione alla personalità dello Stato. Poichè tale oggettività è prevalente su ogni altra, il delitto stesso si trasforma in un delitto oggettivamente politico. Ma codesta trasformazione

richiesta dal diritto pubblico, non può essere evidentemente che opera del legislatore, occorrendo stabilire non soltanto se e a quali persone, oltre quella del sovrano (nel caso, il Pontefice) debba estendersi la particolare tutela penale, che mediante tale trasformazione si attua, ma anche e principalmente il contenuto della tutela medesima.

Deriva già da questo, che, considerandosi nel Concordato la sola persona del Sommo Pontefice, nessuna disposizione speciale del progettato Codice penale, può applicarsi agli attentati e offese contro gli alti dignitari ecclesiastici, per esempio, dei Cardinali, e dello stesso Cardinale Segretario di Stato, considerato come Capo di Governo. Pei cardinali, l'articolo 21 del Concordato riconosce loro in Italia « gli *onori* dovuti ai Principi del sangue », ma non ne equipara la condizione, agli effetti dell'articolo 283, agli altri membri della Famiglia Reale (oltre la Regina e il Principe Ereditario); [per attentato alla vita con reclusione non inferiore a venti anni, negli altri casi, con reclusione non inferiore a dieci anni]. Non sembrano infatti valere, nel caso, le ragioni addotte per motivare la modifica dell'attuale articolo 127 del Codice penale; che cioè: «L'istituzione è offesa anche in questo caso, sia per la violazione del prestigio della Corona, sia per la propria personalità di diritto pubblico, che hanno i membri della Famiglia Reale, in quanto possono, finchè abbiano i determinati requisiti, essere eventualmente chiamati, per diritto proprio a essi derivanti dalla costituzione, ad assumere la successione ». Invero non può dirsi dal punto di vista del diritto patrio, che l'istituzione pontificia sia offesa anche nella persona dei Cardinali; e anche dal punto di vista canonico, se è vero che ciascun cardinale può essere chiamato eventualmente ad assumere la tiara, non lo è per diritto proprio, derivante dalla costituzione ecclesiastica ma dal fatto bene distinto della *elezione* canonica in Conclave. Riguardo alla tutela del Conclave stesso, l'articolo ci dice che l'Italia provvederà *in modo speciale* ad essa: ma non si contempla nel nuovo Codice penale alcuna speciale disposizione penale per tale tutela (1).

Tornando alla particolare tutela dovuta alla persona del Sommo Pontefice, la Relazione stessa illustrando l'articolo 283, elimina le apparenti differenze che la redazione dell'articolo 8 del Concordato sembra mostrare in confronto con detto articolo, circa il contenuto di una tutela. Questo – dice la Relazione – trae la sua determinazione dai beni giuridici individuali, che a tale effetto la legge prende in considerazione. Sono ciò soltanto quelli inerenti alla *persona* del soggetto passivo del reato, e possono essere raggruppati in due categorie, costituite rispettivamente dai beni fisici e dai beni

(1) Neppure varrebbe considerare i cardinali, nella legge *penale* italiana, alla stregua di diplomatici esteri, giacchè il Concordato non contempla in questo senso, che il Nunzio pontificio (art. 12), e il nuovo Codice penale non contempla in modo speciale, art. 302, che gli attentati e le offese « contro rappresentanti di Stati esteri, accreditati presso il Governo del Re, in qualità di *Capi* di missione diplomatica, *a causa o nell'esercizio* delle loro funzioni » il che vale anche del Cardinale *Legato*. Non rimane quindi altro a tutelarli che l'aggravante generica dell'articolo 66, n. 10, equiparandoli a *pubblici* funzionari o dignitari, in considerazione delle loro funzioni « giacchè essendo queste legalmente e sufficientemente riconosciute nello Stato, sono da equiparare alle *nostre* pubbliche funzioni ».

morali dell'individuo. Sono beni fisici, la vita, l'incolumità individuale e la libertà personale, dovendo questa identificarsi nella libertà di locomozione, che è fisica, o corporea (esempio tipico di delitto: il sequestro di persona), sono beni morali l'onore e qualsiasi forma di libertà individuale che non sia la libertà personale, libertà morale: (esempio tipico di delitto: la violenza o la minaccia, che colpiscono l'individuo nella libertà di volere, o psichica). Accanto all'onore, il Progetto fa menzione del prestigio, che rappresenta una specificazione dell'onore riguardo alle pubbliche funzioni esercitate dal soggetto passivo del reato. Invero, come dicemmo, la tutela stabilita dagli articoli in esame, segue la *persona* tutelata in ogni momento della sua vita e non si differenzia secondo che concerna l'individuo all'infuori di qualsiasi riflesso delle pubbliche funzioni da lui esercitate, e quindi in privato, ovvero concerne l'individuo medesimo a causa e nell'esercizio delle sue funzioni. È appena il caso di ricordare che sono esclusi dalla tutela di cui trattasi, i delitti contro il patrimonio, nei quali non può riscontrarsi alcuna offesa alla istituzione Regia.

Dopo queste dichiarazioni il contenuto delle disposizioni dell'articolo 8 del Concordato e degli articoli 283 e 284 del nuovo Codice penale, apparisce esattamente identico nella sostanza: l'attentato contro la persona si traduce evidentemente con l'attentato alla vita, incolumità e libertà personale; le offese e le ingiurie contro la persona, sono appunto l'offesa all'onore e al prestigio o alla libertà morale del Sommo Pontefice. Ciò interessa rilevare per la applicazione della legge: invero alla disposizione concordataria, per l'esplicito rimando, dovranno applicarsi le disposizioni del nuovo Codice. Di qui la necessità inderogabile, che il fatto il quale si accenna lesivo della persona tutelata, trovi la sua piena corrispondenza in una delle figure criminose lesive degli stessi beni giuridici, e prevedute dal legislatore come delitti di diritto comune, cioè per ogni persona: variando soltanto la disposizione penale, che è qui sancita. Dovrà dunque nei singoli casi indagarsi il rapporto tra il fatto commesso, e le previsioni contenute nel nuovo Codice, titolo XI, relativo precisamente ai delitti contro la persona, appunto così classificati: delitti contro la vita e incolumità individuale (c. I) delitti contro la libertà (c. III ser. II–V), delitti contro l'onore (c. II). È perciò opportuno avere stabilito la identità di contenenza per l'articolo 8 del Concordato e il 283–284 del nuovo Codice penale.

Giova soltanto osservare, che sebbene l'articolo 8 del Concordato menzioni le *offese* e le *ingiurie*, ciò non fa rivivere, come avverte la Relazione, la distinzione tra ingiuria e diffamazione « giacchè qualsiasi modalità dell'offesa non può avere rilevanza giuridica particolare di fronte alla gravità della contumelia diretta contro la istituzione Regia; per questo motivo il Progetto ha abbandonato qualsiasi distinzione tra offesa fatta al cospetto del Sovrano o per mezzo della stampa, e offesa fatta in qualsiasi altro modo ».

E ora un breve confronto col Codice di diritto canonico. Il canone 2331 evidentemente non ha riscontro, trattandosi più dell'*autorità* che della personalità del Romano Pontefice e d'altra parte la disposizione penale canonica contro i disobbedienti al Papa, non ha differenza con quella verso l'Ordinario. Pei delitti contro la personalità abbiamo soltanto il canone 2343, § 1. « Qui

violentas manus iniecerit in personam Romani Pontificis» che equivale senza dubbio all'attentato contro la persona; e il canone 2344, circa le offese «iniuriis affecerit, aut simultates vel odia contra eorumdem acta, decreta, decisiones, sententias excitavit»: anche qui però non vi è specifica distinzione positiva in confronto con le altre autorità, ma solo il generico «pro gravitate culpae et scandali reparatione puniatur».

L'articolo 8 del Concordato parla anche di *provocazione* a commettere l'attentato contro la persona del Sommo Pontefice, ipotizzando in questa parola le forme di istigazione privata e pubblica, e quelle di delinquenza associata (corporazione mediante accordo, e cospirazione mediante associazione) contemplate rispettivamente negli articoli 306–307 e articoli 309–312 del nuovo Progetto. È evidente che tali disposizioni hanno funzione integrativa rispetto alla tutela della persona dichiarata sacra e inviolabile. Si tratta di istigazione dolosa, non meramente colposa: e ora viene distinta in due specie secondo che è diretta a un privato o a privati, o al pubblico, la quale ultima comprende, come sottospecie, la apologia del reato. E ben dice a questo proposito la Relazione: «il vero colpevole, colui che merita perciò una punizione è l'istigatore, il quale, con le sue male arti fa nascere in altri la risoluzione a commettere un delitto: l'istigato è figura secondaria, spesso irrilevante penalmente, soprattutto nel campo dei delitti politici, finchè l'istigazione, anche se accolta, non è seguìta dall'esecuzione».

Se invece oltre che accolta sia anche seguìta, l'istigatore risponderà di concorso nel delitto istigato, sia il reato consumato, sia semplicemente tentato. Alla provocazione viene «congrua congruis referendo», ragguagliata la figura del *promotore* (o capo) nella forma di cospirazione (pactum sceleris) o di associazione (societas sceleris); ognun vede infatti la parte preponderante che essi hanno nella preparazione e esecuzione del delitto, mentre i gregari sono semplici o esecutori di ordini; altri, spesso trascinati dalle male arti dei promotori e dei capi.

A esaurire la materia, specialmente dal punto di vista del Concordato, torna opportuno un breve cenno all'articolo 303, che si applica naturalmente anche alla bandiera pontificia dello Stato della Città del Vaticano: «Chiunque, nel territorio dello Stato italiano vilipende in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico la bandiera ufficiale o altro emblema di uno Stato estero, dei quali sia fatto uso in conformità col diritto interno dello Stato italiano, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni» (cfr. l'attuale articolo 129). Si richiede la pubblicità del delitto, poichè la disposizione è diretta alla tutela del *prestigio* dello Stato estero; si richiede che l'uso della bandiera sia fatto in conformità delle disposizioni vigenti nello Stato italiano, che restringono il permesso della esposizione in luogo pubblico a determinate circostanze («Monit. Eccles.» 1930, pag. 30). Su l'altra condizione di reciprocità, che cioè anche la legge straniera, garantisca per la bandiera italiana, parità di tutela penale, non è il caso di insistere qui; poichè la legge penale dello Stato della Città del Vaticano, accetta in blocco pel suo territorio le disposizioni stesse del Codice penale di Italia. Si noti la locuzione di sintesi «vilipende», che comprende il vilipendio sia per via di azioni che per via di omissioni, sia

il verbale come il reale, siavi congiunto o no il reato di danneggiamento, che potrà e dovrà punirsi a parte, come ogni altra violazione di legge che il colpevole abbia potuto connettere con la stessa azione di vilipendio.

Passiamo, dopo queste brevi note, e un argomento più generale, qual'è nella Relazione, il titolo IV che si riferisce alla tutela del rispetto al sentimento religioso ed alle libertà religiose e che, pel nostro scopo, è particolarmente interessante.

La relazione si inizia rilevando come l'autonomia conferita al titolo sia giustificata principalmente alla concezione completamente diversa alla quale, in questo tema, si inspira il progetto, in confronto del Codice penale vigente.

Oggetto dei delitti contro la libertà dei culti, non è, infatti, secondo il Codice del 1889, la religione o il culto, bensì la libertà del singolo nel campo religioso.

Si tutelano la libertà di professare una credenza religiosa, fra quelle ammesse nello Stato; l'esercizio di funzioni o cerimonie religiose; i ministri del culto; le cose destinate al culto, o particolari cose esistenti in luoghi destinati al culto: ma tutto ciò con singolari restrizioni e limitazioni concettuali. Ad esempio, il pubblico vilipendio del credente, fatto a scopo di offendere il culto, è punibile soltanto a querela della persona vilipesa (art. 141 del Codice penale vigente); sicchè l'offesa al culto, pubblicamente avvenuta, è dal legislatore del 1889 considerata come fatto penalmente irrilevante, punibile soltanto se, mediante la querela di parte, si realizzi un interesse privato alla applicazione della pena.

Primeggia, in altri termini, nel Codice vigente, il concetto che lo Stato deve ignorare la religione come tale, e limitarsi, secondo la relazione Zanardelli (II, pag. 35) « a considerare, dal punto di vista di una lesione della libertà, gli attacchi al diritto di professare quella fede religiosa, che meglio si confà al sentimento e alle convinzioni di ciascun cittadino » e ad « assicurare il rispetto del sentimento religioso e garantirne la libera manifestazione ».

Nello stesso senso, ancora più esplicite furono le dichiarazioni del Villa nella relazione alla Camera dei deputati (pag. 341): « Lo Stato, e quindi il legislatore – egli affermò – non può immaginare ed ammettere reati di religione in genere, o contro una religione determinata, senza riconoscere nella religione stessa, e nelle organizzazioni che ne derivano, un ente giuridico, il quale potrebbe ben anco rivestire carattere politico a suo danno ».

In altri termini, la dottrina liberale concepiva la religione come un problema individuale, ed affermava, conseguentemente, l'agnosticismo dello Stato in materia religiosa, considerando il complesso dei fedeli come associazioni private.

« Ora se, storicamente e politicamente – osserva la relazione Rocco – tale concezione può essere spiegata come derivazione dalle teorie scaturite dalla Rivoluzione francese e come transazione dovuta alle contingenti relazioni tra Stato e Chiesa durante il periodo di elaborazione del Codice penale vigente, essa più non risponde alle odierne mutate condizioni, ed è in pro-

fondo contrasto con i postulati etici posti a fondamento della dottrina fascista e con l'indirizzo dello Stato fascista.

« Questo indirizzo non data da oggi.

« Prima ancora di assumere il potere, il Fascismo fissava il suo atteggiamento di fronte al problema del cattolicismo, e proclamava l'altissima importanza dei valori spirituali e, segnatamente, religiosi. Fin dal marzo 1927, alla Camera dei deputati, il guardasigilli dichiarò che lo Stato fascista si occupa ufficialmente della religione e non teme di affermare il suo carattere di Stato essenzialmente cattolico. E, nell'inaugurare i lavori della Commissione ministeriale incaricata di dar parere sul progetto preliminare, nel novembre 1927 fece presente che uno dei concetti fondamentali posti a base del progetto medesimo era la più ampia tutela del sentimento religioso, e, in specie, delle manifestazioni del culto cattolico.

«Composto oggi il " funesto dissidio, sorto durante il moto unitario italiano per un complesso di circostanze derivanti forse più dalla fatalità degli eventi storici, che dalla cattiva volontà degli uomini " (1) e che turbava da oltre settanta anni le coscienze degli italiani, l'indirizzo accolto nel progetto preliminare non poteva non essere mantenuto sostanzialmente, come quello che rispondeva già all'attuale condizione di cose.

« Lo Stato fascista concepisce, invero, il sentimento religioso come fattore morale per l'individuo e la collettività, e quindi lo tutela, non soltanto nelle sue estrinsecazioni esteriori, come esercizio di un culto e manifestazione individuale o collettiva della fede religiosa, ma anche in ciò che è l'origine, il fondamento della fede, ossia nella religione in sè e per sè.

« La religione ha un contenuto che trascende i limiti del patrimonio morale individuale, per assurgere ad interesse generale; è, insomma, non tanto un fenomeno attinente alla coscienza individuale, quanto un fenomeno sociale della più alta importanza, anche per il raggiungimento dei fini etici dello Stato. L'idea religiosa è una delle idee–forze, dei valori morali e sociali, che reggono il mondo.

« Non è esatto che, essendo la religione un bene immateriale, morale, appartenente all'individuo, sfugga all'azione dello Stato, il quale, tutt'al più, può tutelarla indirettamente, nel senso di garentire all'individuo la libera professione religiosa e la libera pratica del culto, entro i limiti del diritto. L'intervento dello Stato nella diretta tutela della religione, è, invece, giustificato appieno del carattere, che la religione indubbiamente possiede, di interesse generale, pertinente, oltre che all'individuo, alla società ».

Tutto ciò spiega a sufficienza perchè i delitti contro il sentimento religioso siano classificati, autonomamente, e, idealmente, fra quelli contro la società.

L'oggetto preminente della tutela penale pertanto è, secondo il progetto, non l'esercizio di un diritto individuale, ma un interesse giuridico collettivo. Conseguentemente, in niun caso la punibilità è subordinata alla condizione della querela di parte.

(1) Mussolini-Rocco, *Relazione al disegno di legge per gli Accordi firmati l'11 febbraio 1929 fra Italia e S. Sede.*

« A completare questa materia assai delicata – conchiude il relatore – mi corre l'obbligo di avvertire che lo Stato fascista, pur riconoscendo nel culto cattolico, e nei culti ammessi, un fenomeno etico e sociale di preminente importanza, ha contenuto la tutela penale in quei limiti, che, nella sua sovranità, ha ritenuto opportuni.

« Alcuni di questi limiti meglio appariranno dall'esame, pur rapido e sintetico, dei singoli articoli. Certo è che la libertà di coscienza e di pensiero in ordine alle credenze religiose, in quanto rimanga veramente tale e non trasmodi, non è – e non poteva essere – dal progetto in alcun modo menomata ».

Così la relazione, secondo l'idea ispiratrice di questa parte del nuovo Codice, fissa chiaramente qual'è la precisa linea di differenziazione tra il pensiero liberale e quello fascista sul concetto dei doveri dello Stato di fronte al sentimento religioso.

All'agnosticismo succede la coscienza dei « valori religiosi »; la religione non è più considerata « affare » individuale, ma sociale; non interesse privato ma generale.

Ciò che però non appare chiaro nel processo logico di queste affermazioni poste di fronte al presupposto, pur ripetuto, dello « Stato essenzialmente cattolico », si è l'arrestarsi della nuova coscienza dello Stato alla generica « idea religiosa » senza procedere alla considerazione della Religione e della Religione che dichiara propria (1).

Sembra invece evidente, e perchè si comprendono nel « fenomeno etico e sociale » tutte le credenze religiose e per i limiti stessi della tutela penale, che se il liberalismo avea per oggetto l'individuo invece della Religione, qui l'oggetto non è ancora la Religione, ma la società, difesa in una sua « idea-forza ».

Il rilievo ha puro scopo di chiarificazione. Ma il testo del Codice, che esamineremo, e, più ancora, i fatti risponderanno esaurienti.

(*Continua*).

(1) Già la citata Relazione sul disegno di legge per l'esecuzione degli Accordi lateranensi, aveva stabilito fondamentalmente, che mentre si riconosce alla Chiesa cattolica una posizione di speciale prestigio, in relazione al fatto che la religione cattolica è la religione ufficiale dello Stato « non si pregiudica la piena libertà degli altri culti ammessi nello Stato, e la ugualianza dei cittadini di fronte alla legge, qualunque sia la religione che essi professino ». Di qui il perpetuo accomunarsi negli articoli penali relativi, della religione dello Stato, e dei culti ammessi.

QUESTIONI

Circa la restituzione del prezzo di cosa invalidamente alienata.

Accade talora, e non pochi casi ci sono stati sottomessi, di dovere restituire, per manifesta invalidità della alienazione – per esempio, perchè fatta senza il previo beneplacito apostolico ove evidentemente si richiedeva – da una parte (compratore) il fondo alienato, e dall'altra (venditore) il prezzo ricevuto in pagamento. In vista del deprezzamento della moneta nel tempo intermedio tra la vendita e la restituzione, sorge la questione della quantità del prezzo da restituire. Molti credono di potere applicare a tal caso e questione, il principio generico del canone 1529 del Codice che canonizza a questo effetto il dispositivo eventualmente contenuto nei Codici civili, i quali quasi ovunque prescrivono ordinariamente il pagamento nella moneta corrente. Così il nostro all'articolo 1821: « Accadendo aumento o diminuzione delle monete.... il debitore deve restituire la somma numerica e non è obbligato a restituire questa somma, che nella specie in corso al tempo del pagamento ». Così pure il Codice francese, articolo 1895 etc. È giusta tale applicazione?

La risposta è difficile. Ma, tutto considerato, e salvo sempre ogni miglior giudizio, e ogni riverenza verso chi opina altrimenti, credo dover concludere che il canone 1529 non trova qui legittima applicazione. E valga il vero.

a) Il detto canone suona così: « Quae ius civile in territorio statuit de *contractibus*.... et de *solutionibus*, eadem iure canonico in materia ecclesiastica iisdem cum effectibus serventur, NISI iuri divino contraria sint aut aliud iure canonico caveatur ». Si tratta della cosidetta *canonizzazione* del diritto civile, la quale certamente deve farsi (nessuno lo contesta), nei più stretti limiti che la legge vi segna (Cfr. Vromant, *De bonis Ecclesiae temporalibus* (1927), n. 274 sgg.

b) Ora il legislatore designa due soli titoli (= fonti) dai quali, purchè non vi si opponga il diritto divino o non si abbia contraria legge canonica, si deve dedurre che sono da osservarsi anche in materia ecclesiastica, com'è quella del caso proposto, « quae ius civile in territorio statuit »: 1° *contractus*; 2° *solutiones*. Ma nel nostro caso non si tratta nè dell'uno, nè dell'altro.

c) Non si tratta di *contratto*. La restituzione qui non obbliga in forza di alcun contratto; anzi obbliga *vi nullitatis contractus*, la quale nullità, anzi, nel caso proposto, deriva precisamente dal fatto che, qui « aliud iure canonico cavetur » in confronto col diritto civile. Dunque *causa prossima* della restituzione del prezzo di vendita, non è il contratto: manca il titolo di applicazione dal primo fonte.

d) Neppure si tratta di *solutio* nel senso giuridico, in cui tal vocabolo vien preso strettamente nel citato canone.

« Solutionis verbum pertinet ad omnem liberationem quoquo modo factam, magisque ad substantiam *obligationis* refertur, quam ad nummorum

solutionem », così Paolo, ivi l. 54 Dig. 46, n. 3, il quale pure nella l. 47 Dig. 50, 16 insiste: « Liberationis verbum eamdem vim habet quam solutionis ». E Giustiniano, *Inst.*, I, 30. 1: « Tollitur omnis obligatio solutione eius quod debetur ». Così pure Gaio, *Inst.*, III. 168. Cfr. Heumann, *Handlexicon zu den Quellen des röm. Rechtes*, 2 ed. (1926) v. *Solutio*.

Sicchè, giusta il più stretto significato, nel canone 1529, deve prendersi la parola *solutio* come « praestatio vera eius quod in *obligatione* est » (Vicat, *Vocabularium iuris utriusque*, h. v.). Ora due sono a lor volta le fonti della obbligazione: *contractus* et *delictum*. Gaio III 88: « Omnis obligatio vel ex contractu nascitur vel ex delicto », classica dottrina che giusta la innovazione giustinianea, è passata in tutti i Codici civili vigenti (Cod. it., articolo 1097 seg: franc. 1101 segg. etc.), ed è solenne presso tutti i civilisti e canonisti. Cfr., per esempio, Brugi, *Istit. di Dir. rom.* 3 ed. § 85: *Istit. di Dir. civ. it.* 2 ed. § 57; Pacchioni, *Corso di dir. rom.*, III, pag. 64 seg. e *Elem. di dir. civ.* n. 419; Vermeersch (Creusen), *Ep., iur. can.* II 3 ed. n. 849 seg.; *Th. moral.* II 3 ed. (1928), n. 408; Stocchiero, *Il Codice del clero*, n. 925 seg.; e tutta la II parte della *Summula* di D'Annibale.

Dunque: poichè nel canone 1529 già v'è prima espressa menzione dei *contratti*, e ad esso si oppongono le *solutiones*, deve questa menzione restringersi a quelle prestazioni o liberazioni che derivano dall'obbligazione *ex delicto*. Ed invero nel Codice la parola *solutio* occorre due altre volte, ove trattasi di delitti, nel canone 1441 che parla della simonia, e nel canone 1479 ove è in causa la *proibizione* di esigere anticipi di canoni, di locazioni dei beni beneficiati. E in ciò s'accorda la *terminologia* scientifica presso gli interpreti. Cfr., per esempio, tra gli antichi, Ruggieri, *De obligat.* (1872) § 42; D'Annibale, *Summula*, II 322; e tra i più recenti, Wernz, III, 272; Vermeersch, *Th. mor.* II (1928) 436. Non contestiamo invero che l'obbligazione possa sorgere anche *ex lege*, o che la parola *solutio* in senso largo, possa adattarsi a qualsiasi *satisfactio* (cfr. anche *Cod. civ. it.*, art. 1097; l. 176, Dig. 50, 16); ma ciò non fa al caso. E valga il vero:

a) Qui l'obbligazione non sorge da alcuna *legge* positiva; questa, se mai, riguarderà la restituzione del fondo male alienato (canone 1534 § 1), ma la corrispettiva restituzione del prezzo ricevuto in pagamento è obbligatoria per un titolo che è sopra qualsiasi legge positiva, e che vien retto e governato unicamente, assolutamente dal principio del diritto naturale.

b) Anche ammesso che la corrispettiva restituzione del prezzo possa dirsi *solutio* in senso *largo*, abbiamo però veduto che il canone 1529 deve interpretarsi *strettamente*; senza dire che i citati articoli 1821 del nostro Codice e 1895 del francese etc., riguardano solo la restituzione del *mutuo*, del denaro preso a prestito.

D'altra parte qui la questione non è della *qualità* della moneta che devesi restituire; poichè è fuor di dubbio che basta il pagamento in numerata moneta del valore attuale, per esempio, in biglietti della Banca d'Italia. Tutti sanno infatti che la moneta è cosa *fungibile* (cfr. il nostro *Ius Digestorum*, I, 543).

La questione è della *quantità* di tale moneta che debba ora rendersi, in confronto di quella già ricevuta al tempo della vendita. E lo scioglimento di tale questione dipende appunto dal titolo dell'obbligo di rendere il prezzo:

titolo che non è, lo abbiamo visto a sufficienza, nè il *contratto*, nè, tanto meno, il *delitto*. Qual'è dunque questo titolo?

Ma è evidente: è il titolo della *restitutio*: se il compratore deve restituire il fondo, è troppo naturale che il venditore debba restituire il prezzo, altrimenti egli sentirebbe un evidente lucro con altrui iattura: e questo sarebbe contro ogni diritto umano e divino. « Non debet quis lucrari ex alieno damno » l. 28 Dig. 4, 3; « Videor dolum malum facere, qui ex aliena iactura lucrum quaeram » l. 17, 4 Dig. 14, 3.

Siamo dunque in un campo eminentemente *etico*, in cui la giustizia deve operare equamente da una parte e dall'altra, affinchè il *summum ius* di una non diventi *summa iniuria* dell'altra. E se si volesse vedervi una questione puramente guiridica, la dovremmo risolvere a norma del puro diritto canonico, ecclesiastico; che se questo non detta in proposito una norma specifica, dovremmo supplire la lacuna, in forza del canone 20 « a generalibus iuris principiis cum *aequitate* canonica servatis ». (Cfr. quel che scrivemmo in proposito nei « Periodica de re morali etc. », XVI (1927), pag. 210–224).

Se l'*aequitas* deve preferirsi in tutto al *rigor*, molto più deve considerarsi nel diritto (l. 90 Dig. 50, 17), e nel nostro caso sarebbe imposta in modo assoluto dal citato canone 20. (Cfr. l. 2, 5, Dig. 39, 3: « haec *aequitas* suggerit etsi *iure* deficiamur ») particolarmente in vista della speciale natura del caso concreto: « ubi aequitas evidens poscit, subveniendum est ». (l. 183 Dig. 50, 17).

Ammesso dunque come incontestabile che il fonte almeno prossimo della restituzione, è, nel caso, l'obbligo di retrocedere la cosa invalidamente comprata, obbligo imposto dalla legge canonica, a cui consegue l'ingiusto danno che il compratore subirebbe se non ricevesse indietro il prezzo variato, è logico che questi debba ricevere *aeque* il *quantum* che ha sborsato. Nè più, nè meno, *ultro citroque aequalitate servata*; così ordinando la legge naturale e l'equità canonica, di cui al titolo 20. « Omnis restitutio est in pristinum repositio, ideoque facienda *ad aequalitatem* » (S. Thom., II–II, q. 2, 2) specialmente ove sorge il rischio del *damnum inferendum*, da equipararsi in tutto alla *iniusta damnificatio* già subìta.

Ora, con quali criteri si può e deve stabilire nel caso la *aequalitas* ?

Il criterio, a mio parere, deve ricercarsi negli stessi *oggetti*: da una parte deve computarsi il valore della cosa stessa che è retrocessa; dall'altro la equivalenza in valore della moneta comune, attuale, non come se si trattasse qui di merce e di prezzo, quasi in nuova vendita, ma in guisa che da una parte il compratore non riceva in denaro di più di quello che positivamente restituisce al venditore, e dall'altra il venditore non restituisca di meno di quel che riceve. In senso lato potrebbe parlarsi di un patto reale, quasi di un contratto innominato *do, ut des tantundem*.

Ora quali sono gli *oggetti* nel caso? Sono due, il denaro e il fondo; e due del pari sono i momenti da considerarsi per l'eguaglianza loro: l'*allora* e l'*oggi*: valore iniziale e valore finale (nel momento della restituzione). A quale di questi due momenti bisogna attenersi?

Non pare che debbano considerarsi tutt'e due: non si tratta infatti di *mutuo*, e la causa prossima della restituzione del denaro si verifica oggi con l'obbligo, e conseguente satisfazione, della restituzione della cosa comprata.

L'esame del prezzo pagato *allora* ha un valore soltanto indiretto, negativo, affinchè cioè non si eccedano i limiti di quella equità che governa tutto il caso.

Che se anche si volesse proporre la questione sotto questo aspetto, non basterebbe guardare il valore convenzionale, nominale, ma il valore *reale* che aveva il prezzo al tempo della alienazione compiuta. Senza dilungarsi in inutili citazioni, oggi, dopo il cataclisma bellico, sono unanimi su questo punto i moralisti, tra i quali eccelle il P. Vermeersch, nell'ultima edizione della sua *Theologia moralis* (II, 1928, pag. 436), pure scrivendo (pag. 411), che in tali casi; « nihil magis commendari posse quam amicum compromissum »; e il medesimo hanno statuito in varie controversie che noi conosciamo, la Sacra Congregazione di Propaganda, e la Sacra Penitenziaria Apostolica e ha recentemente tenuto, in contrasto con la Rota, la Segnatura Apostolica.

Ma torniamo a noi: l'oggetto, dunque, della restituzione, a parer nostro, non deve ragguagliarsi alla « qualità » del prezzo inizialmente pagato, ma alla « quantità » della cosa oggi retrocessa. In tal misura, dunque, il prezzo dovrebbe restituirsi, in qualità di moneta corrente bensì, ma nella quantità che occorrerebbe al compratore, per ricomprarsi la cosa retrocessa.

In pratica, quale criterio dovrà adibirsi pel *computo* di tale quantità? In concreto dovrebbe anzitutto stabilirsi il valore *oro* della moneta al momento della restituzione e ragguagliarvisi il prezzo pagato; poi dovrebbe stimarsi il valore della cosa restituita o retrocessa al medesimo momento: computate così le due somme, dovrebbe farsene la *media*, che indicherebbe, equitativamente, la quantità della somma da restituirsi; con la quale appunto il compratore potrebbe acquistarsi di nuovo una cosa equivalente alla retrocessa, in guisa da non sentire nè lucro nè danno.

Ci piace confortare questa nostra soluzione con l'autorità dell'illustre nostro maestro, il P. Vermeersch, che nella sua *Theologia moralis*, vol. II (1928), n. 436, pag. 410 scrive: « Minus constat utri, creditori an debitori, vices valoris *extrinseci* prodesse vel nocere debeant. Auctores classici eas communiter debitori ascribunt, existimantes observandum esse *quid per pecuniam obtineri queat*, cum *pecunia* consideretur ut MEDIUM cetera comparandi ». Cfr. Molina, *De iust. et iure* d. 312; Laymann, *Th. mor.*, l. III, 4, 3 p. 1, c. 5 nn. 9–31; Lugo, *de Iust.*, d. 25, nn. 124–129. E la scienza giuridica moderna non offre nulla di meglio da sostituire a questa classica norma.

Mons. S. D'ANGELO
Votante della Segnatura Apostolica.

L'illustre, più che amico e collaboratore, fratello e condiscepolo nostro ha dovuto purtroppo lasciare a noi il compito di rivedere la stampa di questo ultimo suo lavoro. Improvvisamente, dopo appena quattro giorni di violenta malattia, nonostante l'intervento chirurgico, Mons. SOSIO D'ANGELO

*è deceduto qui in Roma martedì 22 luglio. Non aveva che quarantacinque anni! Quello che da lui poteva ancora aspettarsi la scienza canonica, lo mostra il continuo affinarsi e progredire dei suoi lavori, verso la perfezione del metodo scientifico; lo mostra la sua instancabile attività, non solo nelle tre riviste alle quali aveva dato la sua penna – severa e dotta nell'*Apollinaris *e nel* Monitore ecclesiastico, *arguta e sottile (chi non ricorda le* Ricreazioni *di S. Biccari) del* Perfice munus, *ma anche nella Cattedra dell'Apollinare (aveva già dato due poderosi volumi di* Ius digestorum) *e nella Congregazione del Concilio, dove aveva l'arduo compito di preparare la discussione delle più gravi cause riservate alla Plenaria; ma anche nel ministero pastorale, specie fra gli studenti. I suoi* manuali pratici *di materie canoniche e pastorali vanno per le mani di tutti. Sebbene i suoi giorni siano stati così pieni di opere buone, di dottrina e di pietà esemplare, da farne veramente un* bonus miles *della Chiesa, cui non può esser mancata la* corona iustitiae, *anche a mitigazione della fraterna angoscia di quanti lo conoscemmo e l'amammo, chiediamo per lui fiduciosi i suffragi dei nostri Lettori.*

QUESITI MINORI

20. — Fissata la chiesa (cfr. n. 19), come si farà l'ufficio del titolare? Se i titolari sono due, san Francesco d'Assisi e san Donnino martire, come si deve procedere? Il primo è san Francesco (di nome in verità) perchè dopo la partenza dei frati conventuali, cui il Seminario succede, dal popolo è festeggiato solo san Donnino martire giacchè la chiesa fu edificata per ampliamento di una cappelletta di S. Donnino. Con quale rito si debbono dunque celebrare le feste di ambedue? Sono egualmente protettori? Nell'Oremus: *A cunctis* si debbono dire ambedue i nomi? Si debbono fare le ottave di tutti e due o di uno solo? Di quale allora?

R. A risolvere queste difficoltà si prenda norma dalla *consacrazione* della chiesa: se questa nella consacrazione fu dedicata *solo* a san Francesco, o solo a *san Donnino*, è chiaro che si deve fare il culto di uno solo; se fu dedicata nella consacrazione ad ambedue, allora «procedant ambo pari cum honore».

21. — Nello stesso paese, nello stesso Seminario, le Suore del Cottolengo usano: d'inverno la cappella dei Seminaristi, d'estate la chiesa pubblica del Seminario come loro chiesa, o meglio tutt'e due indistintamente. Come regolarsi *nelle feste*, per la Messa del loro Beato? Come regolarsi per tenere esposta l'immagine del Beato stesso nella cappella dei Seminaristi o nella chiesa pubblica? La Messa del Beato potrebbe celebrarsi nel giorno della festa (3 aprile) dai Seminaristi nella cappella loro ch'è anche delle Suore, senza che le Suore siano presenti?

R. Il culto dei Beati non può estendersi arbitrariamente, ma è tutto regolato dall'indulto o rescritto di concessione. « Tantum concessum quantum expressum ». Ignorando i termini del rescritto nel caso, non possiamo rispondere: e se quei termini fossero dubbi, non potrebbe chiarirli che la stessa Sacra Congregazione dei Riti, concedente.

LEGGI, DECRETI E GIURISPRUDENZA CIVILE

Regio decreto 1° maggio 1930, n. 695, con cui si danno disposizioni per la retrocessione agli enti ecclesiastici dei beni immobili appresi dal Demanio dello Stato agli effetti della conversione e tuttora invenduti (pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » del 7 giugno col n. 1019).

Art. 1. – Gli immobili appresi dal Demanio dello Stato agli effetti della conversione in rendita sul debito pubblico dello Stato, per i quali non sia stata assegnata la corrispondente rendita stessa e tuttora invenduti, ad eccezione di quelli che abbiano una destinazione per pubblico servizio, potranno essere retrocessi agli enti ecclesiastici conservati che ne facciano domanda nel termine di due anni dalla pubblicazione del presente decreto legislativo.

Art. 2. – Gli immobili di cui sopra saranno trasferiti nello stato in cui si trovano, e nessuna indennità è dovuta per deterioramenti avvenuti durante il periodo di godimento del Demanio, anche se dipendenti da colpa dell'Amministrazione.

Art. 3. – Dalla data della presa di possesso dei beni fino a quella dell'effettiva retrocessione l'Amministrazione finanziaria corrisponderà agli enti ecclesiastici la rendita netta dei beni, la quale sarà determinata coi criteri stabiliti dall'articolo 11 della legge 7 luglio 1866, n. 3036.

Art. 4. – Qualora la rendita non possa stabilirsi nel modo su indicato, ovvero quando sorgano contestazioni circa la sua liquidazione, alla determinazione ed assegnazione della rendita provvederà l'Ufficio di stralcio istituito presso il Ministero delle finanze con le leggi del 17 maggio 1928, n. 1126, in cui è stato convertito il Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1243, e del 27 giugno 1929, n. 1044.

Per la definizione degli affari di cui sopra farà parte del detto Ufficio di stralcio anche un magistrato designato dal Ministro per la giustizia e gli affari di culto.

Art. 5. – Con Regio decreto saranno emanate, ove sia il caso, le ulteriori norme che si rendessero necessarie per l'esecuzione del presente decreto.

Legge 5 giugno 1930, n. 824, sull'insegnamento religioso negli istituti medi d'istruzione classica, scientifica, magistrale, tecnica ed artistica (pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » del 28 giugno col n. 1143).

Art. 1. – È istituito negli istituti medi d'istruzione classica, scientifica e magistrale, nelle scuole e negli istituti di istruzione tecnica e nelle scuole e negli istituti d'istruzione artistica, l'insegnamento religioso.

Art. 2. – Sono dispensati dall'obbligo di frequentare l'insegnamento religioso gli alunni i cui genitori, o chi ne fa le veci, ne facciano richiesta per iscritto al capo dell'istituto all'inizio dell'anno scolastico.

Art. 3. – L'insegnamento religioso è impartito secondo i programmi approvati con decreto Reale per un'ora settimanale in ogni classe di ciascun istituto. Nelle prime due classi del corso superiore dell'istituto magistrale saranno assegnate due ore.

Art. 4. – Per l'insegnamento religioso, in luogo di voti e di esami, viene redatta a cura dell'insegnante e comunicata alla famiglia una speciale nota, da inserire nella pagella scolastica, riguardante l'interesse con il quale l'alunno segue l'insegnamento e il profitto che ne ritrae.

Art. 5. – L'insegnamento religioso è affidato per incarico, e, normalmente, per non più di 18 ore settimanali, a persone scelte all'inizio dell'anno scolastico del capo dell'istituto, inteso l'Ordinario diocesano.

Nelle sedi in cui sia da provvedere a più istituti, la scelta degli incaricati sarà fatta collegialmente dai rispettivi capi, inteso l'Ordinario diocesano.

L'incarico è affidato a sacerdoti e religiosi approvati dall'autorità ecclesiastica; in via sussidiaria, a laici riconosciuti a questo fine idonei dall'Ordinario diocesano (1).

Art. 6. – Oltre il caso previsto dal 3° comma dell'articolo 36 del Concordato, l'incarico può essere revocato, anche durante l'anno, di accordo con l'autorità ecclesiastica.

Art. 7. – Gli incaricati dell'insegnamento religioso hanno gli stessi diritti e doveri degli altri docenti, fanno parte del corpo insegnante e intervengono ad ogni adunanza collegiale di esso, plenaria o parziale.

Art. 8. – Agli incaricati dell'insegnamento religioso viene corrisposta, in ogni caso, la retribuzione nella misura stabilita dalla lettera *a*) della tabella 6 allegata al Regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, con l'aumento previsto dal Regio decreto-legge 31 marzo 1925, n. 363.

Art. 9. – Il Ministro per l'educazione nazionale è autorizzato a dare con sua ordinanza le disposizioni necessarie per l'esecuzione della presente legge.

(1) Poichè la condizione capitale per la riuscita di questa salutare legge è la formazione di idonei insegnanti, la Sacra Congregazione del Concilio, che già nel settembre 1929 affidava all' Università Cattolica di Milano il compito d' un corso di studio su l' insegnamento religioso nelle scuole medie, ha con circolare del 15 aprile indetto particolari settimane di studio su la didattica e disciplina della lezione di religione nelle scuole medie, che si terranno: per l'Italia superiore a Milano, Università Cattolica, 25-30 agosto; per l'Italia centrale a Roma, il 18–23 agosto al Collegio Leoniano; per l' Italia inferiore nei Seminari regionali di Molfetta, 1–7 settembre; Messina, 1-7 settembre; Napoli, 1–7 settembre; Cagliari, 13-18 ottobre; (cfr. « Osserv. Rom. » 25 luglio). Prossimamente verranno pubblicati i regolamenti per detto insegnamento.

CRONACA ECCLESIASTICA

Atti del Concistoro. – Lunedì 30 giugno il Santo Padre tenne il *Concistoro segreto.* In esso, dopo il passaggio della borsa camerlengale dal cardinale Locatelli al cardinale Sincero, pronunciò in latino (*Indictam ante*) la seguente allocuzione:

« *Venerabili fratelli.* – Voi sapete che oggi, ultimo giorno di giugno, sta per terminare l'*Indulgenza Giubilare* indetta per tutto l'anno scorso e prorogata quindi per lo spazio di sei mesi, e che questa proroga ha in certo qual modo portato con sè il prolungamento della celebrazione del cinquantesimo anno del Nostro sacerdozio. Da ciò, mentre i fedeli ebbero l'opportunità di attendere con maggiore cura alla propria salute, Noi avemmo modo di rendere più piena la Nostra letizia. Non altrimenti infatti che lo scorso anno, Roma vide i cittadini suoi e i pellegrini venuti da paesi lontani ed anche dal di là dell'Oceano, prostrarsi in preghiera nei suoi templi magnifici e nelle sacre catacombe, ove si possono ammirare e venerare le vestigia dei primi secoli della Chiesa; vide, a ricordo del fausto avvenimento, costruire edifici per l'educazione della gioventù; vide giungere quasi da ogni parte al suo Vescovo manifestazioni di affetto filiale, vide ricevuti da Noi e dopo un paterno discorso rimandati alle loro case coloro che qui si sono recati per l'espiazione e santificazione delle loro anime. Ma sono anzi tutto degni di essere ricordati in questo vostro consesso quegli attestati di ossequio e di amore che Ci rivolsero gli indigeni dai paesi delle Missioni, attestati numerosi e svariati che tornano soavissimi al Vicario di Gesù Cristo, verso il quale, con un meraviglioso sentimento dell'unità del cattolicesimo e con lo schietto ardore dei loro animi, quei neofiti, benchè tanto lontani, guardavano pieni di ammirazione e venerazione.

« Da questa, forse fino ad oggi insolita, manifestazione di affetto dataCi dai nostri carissimi figli dell'Africa e dell'Asia, Ci viene spontaneo rivolgere il Nostro pensiero al *Congresso Eucaristico Internazionale* celebrato poco tempo fa a Cartagine, il quale se per la presenza di numerosi Cardinali e Vescovi, per la moltitudine di sacerdoti, per l'entusiasmo dei fedeli partecipanti ai Sacramenti e per la magnificenza dei riti apparve tale da destare in tutti, anche nei non cattolici, ammirazione e riverenza, senza dubbio tuttavia risultò anche più augusto per la maestà del luogo, ove, mentre si presentavano allo sguardo i ruderi di tanti monumenti dell'avita fede, si affacciavano alla mente le memorie gloriose dei Padri e dei Martiri. E – ciò che è ancora più lieto – sembrò non solo agli intervenuti, ma anche a Noi stessi che eravamo come presenti per mezzo del Cardinale Legato, che Gesù Sacramentato, portato in solenne processione, riprendesse quasi possesso di quelle regioni, nelle quali un giorno il cristianesimo fu tanto fiorente, e che con l'effusione della sua grazia promettesse egli stesso i più copiosi frutti ai Missionari, che si affaticano nel ricondurre quasi tutta l'Africa alla verità

del Vangelo. E perchè infatti non dovremmo aver fiducia che molto gioverà al compimento della grande opera quella somma efficacia e virtù della divina grazia, che la Chiesa ha sempre sperimentato, nel passato come nel presente, quale avvaloratrice del suo ministero e sorgente di ogni santità? Il che è anche dimostrato da quelle solenni cerimonie, celebrate durante questo mese, e ieri stesso, con le quali non pochi, resisi per differenti e molteplici ragioni tanto benemeriti della Cristiana Società, sono stati da Noi annoverati nell'*albo dei Beati o dei Santi:* onde apparve che, come non vi è Nazione cattolica, nella quale, durante il corso dei secoli, siano mancati eletti esempi di eroiche virtù, così Noi abbiamo potuto, con l'esercizio della apostolica autorità, far cosa grata a molte Nazioni.

« Questi lieti avvenimenti, benchè non ignoti a voi, Venerabili fratelli, abbiamo voluto qui ricordare, quasi chiamandovi a parte della Nostra letizia. Non mancano però fra questi anche alcune cose tristi, in parte recenti, e in parte invece cominciate già da tempo, le quali tuttavia continuano ad affliggerCi, e, se non provvederà il misericordioso Fondatore della Chiesa, pensiamo che Ci angustieranno ancora a lungo per l'avvenire.

« Ed anzi tutto siamo addolorati non solo per la morte di alcuni membri del Sacro Collegio, i quali, congiunti a Noi da diuturna consuetudine, Ci prestavano la loro egregia cooperazione a seconda dell'ufficio occupato, ma anche perchè non poche Chiese sono state private dei loro Pastori. Tale putroppo è la condizione di questa vita mortale; e si deve quindi davanti alla Provvidenza, che dà e toglie, curvare umilmente la fronte. Ma come non possiamo non sentire vivamente la perdita di coloro, che, da vicino o da lontano, partecipavano al Nostro ministero? A questo scopo principalmente, come ben sapete, e cioè per supplire – per far quanto era possibile e per varie ragioni conveniente – coloro che sono stati rapiti dalla morte, voi siete stati oggi, Venerabili fratelli, per Nostro ordine convocati in Concistoro.

«Prima però di procedere a colmare le deplorate lacune, dobbiamo trattenervi ancora qualche momento sopra due argomenti altrettanto gravi ed importanti che dolorosi. Da molto tempo essi Ci preoccupano e proprio nella Nostra qualità di Vescovo di Roma, tanto che da essi non valsero a distoglierci nè la lunga e laboriosa preparazione delle note *convenzioni*, nè la non meno laboriosa sistemazione e giuridica e materiale del *nuovo Stato* della Città Vaticana, e neanche quell'altra gravissima ed urgentissima preoccupazione delle *case parrocchiali* nelle isole e in quasi metà del continente. Il primo argomento è quello delle nuove chiese ed annesse case parrocchiali delle quali si fa ogni giorno più grande e più urgente il bisogno alla *periferia di Roma*, dato il rapido, troppo rapido, e veramente enorme crescere ed agglomerarsi della popolazione alla periferia stessa. Sono delle nuove città che non sai se rampollano dalla vecchia città che va vuotandosi in tante parti centrali o vengano ad aggiungersele di fuori. Sono grandiosi e veramente impressionanti i numeri che rappresentano le masse di famiglie venute così a trovarsi quasi del tutto prive di assistenza parrocchiale. Non poco è quello che dai Nostri venerati Antecessori e da Noi stessi si è fatto con dispendio di ingenti somme; ma ciò che resta a fare *tantae molis est* da rimanerne atter-

riti e sgomenti, se non Ci sostenesse la piena e sicura fiducia nella divina Provvidenza e nel fattivo concorso di tutti i Nostri diletti diocesani.

« L'altro argomento, è strettamente connesso col primo ed è quello del *proselitismo protestantico* che dal 1870 non ha cessato di esercitarsi e sempre più crescere ed imperversare in questa medesima Nostra Roma centro del Cattolicismo, con tanta offesa del divino Fondatore della Cattolica Chiesa e con tanto danno delle anime. È facile comprendere come e quanto quel proselitismo si prevale e profitta della scarsa ed insufficiente parrocchialità al più largo raggiungimento dei suoi deplorevoli fini. È ben doloroso il constatare che sembrano intese a favorirlo recenti disposizioni di legge che non possono a chi ben consideri non sembrare in forte contrasto con lo spirito e con la lettera di solenni recentissime convenzioni, delle quali i cattolici di tutta Italia e di tutto il mondo si sono rallegrati. Diciamo così perchè se potevamo tollerare che in ordine alla pratica si chiamassero culti "ammessi" quelli che in sede di Statuto, che è quasi dire in via di massima, si chiamano, e bene, culti "tollerati", non potevamo aspettarci che i culti stessi fossero poi trattati in modo da poter sembrare non soltanto tollerati in massima ed ammessi in pratica, ma anche non poco favoriti, ciò che non può non avvantaggiarsi il lamentato proselitismo.

« Contro di esso ha cercato di agire e reagire da molti anni e non senza buoni frutti il provvido Istituto della Preservazione della Fede, e non abbiamo parole che bastino ad esprimere la Nostra riconoscenza ai signori Cardinali, ai Prelati e Sacerdoti, ai Religiosi e Laici che se ne sono occupati od ancora se ne occupano. Ci sorride la speranza di aggiungere al benemerito Istituto nuove e sempre più fattive energie e risorse coordinandolo ed associandolo con l'altro che veniamo in tal senso preparando delle nuove chiese e case parrocchiali della periferia. Diciamo che veniamo in tal senso preparando, perchè da una parte già sta nelle Nostre mani un copioso materiale riguardante i due importanti temi e la loro coordinazione, materiale raccolto sistematicamente e secondo indicazioni e direttive da Noi date; dall'altra parte la divina Provvidenza con Noi sempre così benigna e munifica sembra in questi ultimi tempi venirci incontro con più larghe promesse di aiuti e reali e personali.

« Vi sono infine altre cose di gravissima preoccupazione per Noi, quantunque sembrino darci una qualche speranza ed aspettativa di giorni migliori.

« Voi ricordate certamente, Venerabili Fratelli, come avendo Noi stabilito che, nella festività del Patriarca S. Giuseppe, a causa dell'imperversare della *persecuzione religiosa in Russia*, i fedeli si unissero a Noi nell'innalzare, nella Basilica Vaticana, pubbliche supplicazioni a Dio Ottimo Massimo, un popolo immenso ed ispirato a profonda pietà si strinse intorno a Noi; e l'esempio dei cittadini di Roma, anche di quelli che s'erano raccolti in preghiere in altre chiese dell'Urbe, fu lodevolmente seguito quasi in ogni parte del mondo. Il Nostro invito infatti, come sapete, fu accolto dall'universale consenso non solo dei cattolici, ma anche da molti di coloro, che sono da Noi separati; anche nei loro templi, quasi in unione fraterna, si elevarono preghiere; anche essi vollero darci pubbliche e private manife-

stazioni della loro gratitudine. Noi ascriviamo alla bontà di Dio misericordioso se questa grande e concorde crociata di preghiere non fu vana, nè senza frutti; e Ci è lecito sperare di vederla in seguito anche più feconda di bene, quantunque, poco tempo fa i nemici del nome e del culto divino, in quelle stesse regioni inasprirono anche maggiormente la persecuzione contro la Chiesa. Si insista quindi nella preghiera a Gesù Cristo Redentore del Genere umano, perchè faccia sì che sia resa ai perseguitati figli della Russia la tranquillità e la libera professione della loro fede. Ed affinchè tutti possano senza fatica ed incomodo continuare in questa santa crociata, stabiliamo che *quelle preci che il nostro antecessore, di felice memoria, Leone XIII comandò che si recitassero dopo la Messa dai sacerdoti e dai fedeli, siano dette a questa particolare intenzione e cioè per la Russia.* Di ciò i Vescovi ed il clero regolare e secolare abbiano cura di rendere informati il loro popolo e quanti sono presenti al Santo Sacrifizio, nè manchino di richiamare spesso quanto sopra alla loro memoria.

« Rimane infine un'altra questione, la *Maltese*, della quale fare un brevissimo cenno in questo solenne consesso e quasi senato pontificio, è al tutto necessario, affinchè non sembriamo darle poca importanza mentre ne ha moltissima, sia in se stessa trattandosi (per quanto Ci riguarda e per quanto Ce ne siamo occupati) di alti interessi religiosi, che è quanto dire di diritti di Dio e delle coscienze; sia per i principii che vi sono connessi; sia perchè riguarda il nobilissimo e cattolicissimo popolo Maltese; sia infine perchè la causa dovette agitarsi coll'eccelso Governo del potentissimo Monarca Britannico, Governo e Monarca con i quali questa Santa Sede e Noi stessi teniamo rapporti diplomatici, rapporti che vivamente e fiduciosamente desideriamo di vedere farsi sempre più stretti e più cordiali. La *Esposizione documentata* di tutta la questione che Ci trovammo nella morale necessità di pubblicare sta nelle vostre mani, Venerabili fratelli, e sta a disposizione di tutti quelli che vogliono essere esattamente e pienamente informati: all'*Esposizione* stessa possiamo dunque rimandare e volentieri rimandiamo. È però doveroso per Noi profittare di occasione tanto propizia quanto solenne per riaffermare ancora una volta con tutta chiarezza ed osservanza tre cose, che dall'Esposizione indubbiamente risultano.

« La prima cosa è che non da questa Santa Sede nè dall'Episcopato Maltese fu suscitata la presente tempesta. La seconda cosa è che il ritorno della tranquillità e della pace, nonostante l'altrettanto doveroso che sincero ed effettivo desiderio Nostro e dell'Episcopato stesso è stato eso impossibile da persone, da azioni e da fatti indipendenti dalla Nostra volontà, anzi ad essa contrari, perchè contrari agli interessi della Religione Cattolica, interessi dei quali in forza del supremo ministero apostolico Ci incombe sempre e dovunque, la sollecitudine e la responsabilità, più gravi queste quando si tratta di un popolo così profondamente cattolico come il Maltese. La terza cosa è che in nessun momento l'intervento Nostro e dell'Episcopato Maltese ha voluto scendere sul terreno politico e si è invece sempre limitato, come era stretto dovere di coscienza pastorale, a ricordare, proclamare ed inculcare quei principii e quelle leggi morali dalle quali la condotta e l'azione dei cattolici non può mai nè allontanarsi nè prescindere.

« E in tutto questo nessuno può ragionevolmente vedere indebite ingerenze o menomazione di libertà. Non indebite ingerenze, perchè è essenziale al mandato apostolico non solamente illuminare le intelligenze colla dottrina ma anche portare la volontà all'osservanza delle leggi: *Euntes docete omnes gentes..... docentes eos servare omnia quaecumque mandavi vobis.*

« Non menomazione o limitazione di libertà, perchè evidentemente non menoma nè limita la libertà, ma anzi la protegge e la salva dal degenerare in licenza la legge morale che ne regola l'uso, le indica i confini tra il libito e il licito, e gliene intima il rispetto. Queste cose sono tanto vere ed evidenti che chi le volesse mettere in dubbio sembrerebbe voler indebolire le basi stesse di ogni privato e pubblico ordinamento.

« Ed ora per tornare al punto precipuo per la convocazione di questo Sacro Concistoro, Ci piace di annoverare nel vostro altissimo Collegio cinque egregi Prelati, i quali, o nel reggere in modo eccellente l'ufficio di Legato della Santa Sede presso Nazioni straniere, oppure per il loro zelo pastorale nel ministero episcopale, si mostrarono ben degni di essere insigniti dell'onore della Romana Porpora ».

Nuovi Cardinali. — Sebastiano Leme da Silvera e Cintra, è nato a Espirito Santo do Pinhal, Stato di S. Paolo, Brasile, il 20 gennaio del 1882. Compì gli studi ginnasiali nel Seminario di S. Paolo, e a Roma studiò retorica, filosofia e teologia, laureandosi in teologia nel 1904. Il 28 ottobre dello stesso anno riceveva gli Ordini nella Cappella del Pontificio Collegio Pio-Latino-Americano, ritornando subito dopo in patria, dove fu coadiutore della parrocchia di S. Cecilia in S. Paolo, direttore della Gioventù Cattolica « Legiao de Sao Pedro », professore di filosofia al Seminario, direttore della « Rivista Ecclesiastica », promotore fiscale della Curia, e, dal 1908, canonico della Cattedrale Metropolitana. Nominato nel 1910 Pro-Vicario Generale permanente, e direttore dell'Azione Cattolica, fu nel marzo del 1911 eletto Vescovo titolare di Ortosia, e Ausiliare dell'Arcivescovo di Rio de Janeiro. Consacrato a Roma dallo stesso Cardinale Arcoverde il 4 giugno del 1911, rimase a Rio esercitando anche le funzioni di Vicario Generale, fino all'aprile del 1916, quando dalla s. m. di Sua Santità il Papa Benedetto XV fu promosso alla Sede Metropolitana di Olinda e Recife. Nel marzo del 1921, col titolo di Arcivescovo di Farsalo fu deputato Coadiutore « cum jure successionis » dell'E.mo Cardinale Arcoverde, nell'Arcivescovado di Rio de Janeiro, a cui succedeva il Venerdì Santo di quest'anno.

Francesco Marchetti-Selvaggiani è romano e nacque il 1° ottobre 1871. Dopo aver compiuto il corso universitario di matematiche entrò nell'Almo Collegio Capranica e seguendo i corsi teologici e giuridici nella Pontificia Università Gregoriana. Pochi anni dopo la sua ordinazione sacerdotale, avvenuta nel 1896, fu inviato a Washington come Uditore del Delegato Apostolico in quella capitale e, reduce da quell'incarico, passò alcuni anni nella Congregazione degli Affari Ecclesiastici Straordinari come Minutante, per poi essere nominato Uditore della Nunziatura di Monaco in Baviera. Rappresentante della Santa Sede a Berna nel periodo laboriosissimo delle caritatevoli iniziative pontificie durante la guerra, Mons. Marchetti fu no-

minato Arcivescovo titolare di Seleucia e destinato Nunzio nel Venezuela. Dopo due anni fu trasferito alla Nunziatura Apostolica di Vienna, della quale egli fu il primo titolare dopo la caduta dell'Impero austro–ungarico. Al principio del 1923 tornava a Roma quale Segretario della Congregazione di Propaganda, che, sotto il pontificato di Pio XI, ha compiuto magnifiche iniziative, come il trasferimento a Roma dell'Opera Pontificia della Propagazione della Fede, la costruzione della nuova sede per il Collegio sull'alto del Gianicolo, lo sviluppo singolare dato al clero e all'episcopato indigeno, e sopratutto l'Esposizione Missionaria durante l'Anno Santo 1925 e la fondazione del Museo Missionario Etnologico nel Palazzo Lateranense. In tutte queste imprese Mons. Marchetti fu collaboratore sagace ed instancabile del Cardinale van Rossum, Prefetto di Propaganda.

Raffaele Carlo Rossi dell'Ordine Carmelitano è nato a Pisa il 28 ottobre 1876, ed è entrato in Religione ventun anni dopo, facendovi la professione solenne e ricevendo la consacrazione sacerdotale nel 1901. Lettore di teologia, l'anno appresso nel Collegio Internazionale dell'Ordine in Roma, più volte Definitore Generale, fu eletto nel 1913 membro del Capitolo Generale. Ebbe in Curia vari offici importanti e delicati incarichi egregiamente assolti sinchè il 25 maggio 1920 fu consacrato Vescovo di Volterra. Governò quella Diocesi per tre anni compiendo frattanto varie visite apostoliche a Seminari ed Enti ecclesiastici.

Assessore della Sacra Congregazione Concistoriale il 7 giugno 1923, fu promosso lo stesso anno al titolo Arcivescovile di Tessalonica. Consultore della Sacra Congregazione degli Affari Ecclesiastici Straordinari nel 1925, fu chiamato a far parte della Commissione mista per l'attuazione del Concordato fra la Santa Sede e il Regno d'Italia, con l'officio di Vice–Presidente.

Giulio Serafini nacque in Bolsena, diocesi di Orvieto, il 18 ottobre 1867, compiendo nel patrio Seminario gli studi classici, quelli teologici e giuridici nel Seminario Pio in Roma. Laureatosi in teologia e in « utroque jure », frequentò l'Istituto Leoniano di alta letteratura conquistando il diploma di onore in lettere latine, greche e italiane. Consacrato sacerdote il 6 aprile 1890, fu canonico teologo in Orvieto, professore e poi Rettore del Seminario in cui insegnò quasi tutte le materie sacre. Nel 1901 fu chiamato da Leone XIII a reggere il Seminario Pio e ad insegnare filosofia all'Ateneo di S. Apollinare.

Canonico di S. Maria « ad Martires » e Cameriere Segreto, fu da Pio X preconizzato Vescovo di Pescia il 15 aprile 1907, consacrato il 26 maggio successivo, senza però lasciar Roma, ove rimase come Rettore e Prefetto degli Studi del Seminario Pio, assumendo il titolo di Lampsaco. Membro della Commissione per il riordinamento dei Seminari, visitò quelli delle Marche, fu Consultore delle Sacre Congregazioni del Concilio, degli Studi, degli Affari Orientali, canonista della Sacra Penitenzieria, Prefetto degli Studi delle Facoltà di filosofia, teologia e diritto del Seminario Laterano, Referendario della Giunta direttiva dell'Azione Cattolica Italiana, Assistente Ecclesiastico dell'Unione Femminile Cattolica Italiana, fu nominato nel 1923 Segretario del Concilio, fu membro della Commissione per l'applicazione del Concordato italiano.

Achille Liénart, Vescovo di Lilla, è nato a Lilla il 7 febbraio 1884, Compì ivi i suoi studi al Collegio di S. Giuseppe e poi passò al Seminario di S. Sulpizio a Parigi dove fu ordinato sacerdote il 29 giugno 1907. Fece i suoi corsi letterari all'Istituto Cattolico dove conseguì la laurea. Passò poi a Roma, nella Procura di S. Sulpizio ed ottenne il dottorato in teologia e la licenza del Pontificio Istituto Biblico. Così venne chiamato ad insegnare Sacra Scrittura nel Seminario Maggiore di Cambrai, ove lo colse l'inizio della guerra europea. Partì come cappellano volontario addetto al reggimento 201 di fanteria prodigandosi esemplarmente. Fu decorato della Croce di guerra con sei citazioni all'ordine del giorno della Legion d'onore. Ritornò poi ad insegnare per sette anni Sacra Scrittura Mistica ed Ascetica nel gran Seminario di Lilla, finchè fu nominato nel 1926, parroco di S. Cristoforo di Tourcoing, una delle più importanti parrocchie della diocesi e il 6 ottobre 1928, eletto Vescovo di Lilla, ricevendo l'8 dicembre la consacrazione nella suddetta chiesa parrocchiale. Ha già costruito un grande Seminario diocesano; ha riunito il Sinodo diocesano; ha organizzato una Direzione centrale di opere cattoliche. L'anno scorso provocò l'importante lettera della Santa Sede sul conflitto tra padroni ed operai.

Di poi Sua Santità ha proposto varie Chiese, fra cui le seguenti residenziali:

Metropolitana di Capua, per Mons. Salvatore Baccarini, promosso dalle Chiese Cattedrali unite di Terracina, Priverno e Sezze. *Cattedrale di Como*, per Mons. Alessandro Macchi, traslato dalla Chiesa Cattedrale di Andria. *Cattedrale di Faenza*, per Mons. Antonio Scarante, traslato dalle Chiese Cattedrali di Sarsina e Bertinoro. *Cattedrale di Crema*, per Mons. Marcello Mimmi, Rettore del Seminario di Bologna.

Cattedrali unite di Potenza e Marsico, per Mons. Augusto Bertazzoni, Arciprete di S. Benedetto Po. *Cattedrale di Lincoln*, per Mons. Luigi Kucera, parroco di Protivin, nell'Archidiocesi di Dubuque.

Metropolitana di Dubuque, per Mons. Francesco Beckman, promosso dalla Chiesa Cattedrale di Lincoln. *Metropolitana di Benevento*, per Mons. Adeodato Giovanni Piazza. *Metropolitana di Regina*, per Mons. Giacomo Carlo Guigan. *Arcivescovile di Hobart*, per Mons. Guglielmo Hayden, promosso dalla Chiesa Cattedrale di Wilcannia-Forbes. *Metropolitana di Pondichery*, per Mons. Augusto Simeone Colas.

Cattedrale di Tucuman, per Mons. Agostino Barrère. *Cattedrale di Pinerolo*, per Mons. Gaudenzio Binaschi. *Cattedrale di Tuy*, per Mons. Antonio Garcia y Garcia. *Cattedrale di Peterborough*, per Mons. Dionisio O'Connor. *Cattedrale di Victoria nell'Isola Vancouver*, per Mons. Gerardo Murray. *Cattedrale di Pontremoli*, per Mons. Giovanni Sismondo. *Cattedrale di Geraldton*, per Mons. Giacomo O'Collins. *Cattedrale di Townsville* (di nuova erezione), per Mons. Terenzio Bernardo Mac Guire. *Cattedrale di Tabasco*, per Mons. Vincenzo Camacho. *Cattedrale di Majorca*, per Mons. Giuseppe Miralles y Sbert, traslato dalla Chiesa Cattedrale di Barcellona. *Cattedrale di Barcellona*, per Mons. Emanuele Irurita y Almandoz, traslato dalla Chiesa Cattedrale di Lerida. *Cattedrale di Badajoz*, per Mons. Giuseppe Alcaraz Alenda. *Cattedrale*

di Bressanone, per Mons. Giovanni Geisler. *Cattedrale di Peoria*, per Mons. Giuseppe Enrico Schlarman. *Cattedrale di Nizza*, per Mons. Paolo Rémond, traslato dalla Chiesa Cattedrale di Clisma. *Cattedrale di Kottar* (di nuova erezione), per Mons. Lorenzo Pereira. *Cattedrale di Salem* (di nuova erezione), per Mons. Enrico Amato Prunier.

Nel Concistoro pubblico del 3 successivo, ebbe luogo l'imposizione del Cappello sacro ai nuovi Cardinali, e nel frattempo la seconda perorazione della causa del venerabile Domenico Savio. Di poi nel Concistoro segreto, fra l'altro, annunziò il Vescovo della nuova diocesi di Gravelbourg (Stati Uniti), Mgr. Rodrigo Villeneuve, Oblato di Maria Immacolata.

FATTI DEL MESE

La cronaca della Città del Vaticano si è tutta svolta letteralmente *in splendoribus Sanctorum*: giovedì 5 giugno ebbe luogo la lettura del decreto sul *tuto* per la beatificazione del laico cappuccino Corrado da Parzham in Baviera, chiudendosi così la fase preparatoria: seguì la fase esecutiva, a così dire, con un magnifico crescendo: domenica 8 giugno beatificazione della venerabile Paola Frassinetti fondatrice delle Dorotee, sì benemerite della istituzione femminile; domenica 15, quella del suddetto venerabile Corrado da Parzham; in entrambe la mattina ebbe luogo in S. Pietro la lettura solenne del Breve di beatificazione, seguìta dalla Messa solenne capitolare del nuovo Beato; la sera il Santo Padre medesimo scendeva a venerare la Beata e il Beato, nella basilica meravigliosamente illuminata, gremita all'inverosimile di moltitudini tripudianti. Più solenne funzione quella di canonizzazione, celebrata dal S. Padre stesso, la mattina del 22 per le nuove sante Lucia Filippini, fondatrice delle Maestre Pie del suo nome, e Caterina Thomas, canonichessa reg. di S. Agostino di Palma nelle isole Baleari. Alla triplice richiesta di rito intercalata dalle preghiere consuete (Litanie dei Santi, Veni creator) seguiva la proclamazione *ex cathedra*, con l'assegnazione per ciascuno del giorno di celebrazione, quindi la Messa papale col suo indescrivibile splendore, alla presenza di tutto il Sacro Collegio, e di quasi cento membri dell'Episcopato mondiale. Egualmente il 29 per la canonizzazione degli otto santi martiri gesuiti nell'America settentrionale, del santo cardinale Bellarmino, e del santo predicatore Teofilo da Corte, nella Corsica. Le due mirabili omelie del S. Padre riconnettevano la solennità alla memoria del giorno: eucaristica nell'ottava del *Corpus Domini*, papale nel giorno di san Pietro. Si aggiunse nella sera del 29 l'incomparabile spettacolo della doppia illuminazione della vasta piazza, mole e cupola vaticana. Il medesimo giorno fu inaugurato a Desio un monumento al S, Padre. L'ultimo giorno del mese seguì il Concistoro, con la proclamazione dei nuovi Cardinali, e con l'importante allocuzione che commentò mirabilmente i fatti del semestre intercorso. Intanto prosegue alacremente la sistemazione materiale della Città: il ponte ferroviario è compiuto, e si costruiscono le sue spalle verso le mura: la stazione radiotelegrafica è già impiantata: la nuova sistemazione di musei, con ingresso verso

S. Anna, la costruzione di palazzi d'abitazione ecc., sono già a buon punto. È stato anche disciplinato con monopolio, lo spaccio del sale e tabacchi entro le mura della Città.

Il Parlamento italiano ha preso le vacanze dopo ultimato l'esame dei bilanci: intanto sono già pubblicati importanti disegni di legge, quali la riforma dei tributi locali. Il 2 giugno l'aviazione italiana conquistava due campionati mondiali, di durata e distanza su circuito chiuso; poco dopo compievasi felicemente il ritorno del dirigibile tedesco « Zeppelin » dall'America. I Parlamenti di Inghilterra e gli Stati Uniti hanno ratificato il patto navale di Londra. Il 7 giugno il principe Carol di Rumania tornò improvvisamente in patria su un aeroplano, e riprese, col consenso del Senato e della Camera le funzioni di re: l'evento, importante e rischioso, si compì del tutto pacificamente. Mentre l'agitazione indiana va lentamente spengendosi, e pare con lodevole condiscendenza da parte dell'Inghilterra, si è acutizzata la questione maltese, che ha reso sì difficili le relazioni, tradizionalmente pacifiche, tra l'Episcopato e il Governo dell'isola; nè meno minacciosa si fa nell'Inghilterra e Germania la crisi economica per l'aumento della disoccupazione, tanto che il governo è costretto in entrambe a prendere misure di rigore per fronteggiarla. Intanto gli Stati Uniti hanno messo in opera la temuta barriera doganale (si tratta di un 30 % !) che non contribuisce certo a mitigare la crisi suddetta. Per l'Europa il ministro francese Briand, ha lanciato il 18 maggio una proposta di confederazione economica, alla quale giungono ora risposte in genere favorevoli delle singole nazioni; le pregiudiziali francesi di non toccare l'attuale assetto politico, e di rinunziare a discutere seriamente del disarmo, guastano un po' la festa. Con arguzia inarrivabile qualifica tali risposte il Dalla Torre, nella rivista « Vita e Pensiero », rievocando il ricordo manzoniano del Ferrer che dal finestrino della carrozza in cui ha ricoverato il povero Vicario, risponde al popolo, in guisa da dover rivolgere al suo ospite quel significativo *Perdone, usted* !

RECENSIONI

ADOLFO TANQUEREY, S. S.: *Le grandi verità cristiane che generano nell'anima la pietà*, versione italiana di Filippo Trucco, Prete della Missione. – Un vol. in-8°, p. XVI-300. – Libreria Pontificia Desclée e C.ⁱ Roma. – Sciolto L. 9 – Legato in tela inglese L. 12.

L'illustre Sulpiziano Adolfo Tanquerey, della cui scienza teologica sono splendido testimonio i due così rinomati e così diffusi *Corsi di teologia dommatica e morale* in sei grossi volumi, e che è pure autore del *Compendio di ascetica e di mistica* tradotto ormai in parecchie lingue, pubblica ora un nuovo libro, di contenuto, come risulta anche dal titolo, dommatico ed ascetico.

Il libro è diviso in due grandi *parti* o *sezioni*. La prima è intitolata: *Gesù, vivente in noi, ci comunica la sua vita;* e viene dall'autore suddivisa in quattro ampi capitoli, come segue: Cap. I: *Il Verbo incarnato fonte della nostra vita soprannaturale;* Cap. II: *La nostra incorporazione a Gesù Cristo;* Cap. III: *La nostra partecipazione alla vita divina;* Cap. IV: *Maria madre nostra e nostra mediatrice.*

La seconda parte è intitolata: *Gesù sommo sacerdote, ci fa partecipare al suo sacerdozio e al suo sacrificio;* e viene suddivisa in cinque ampi capitoli, come segue: Cap. I: *Gesù nostro sommo sacerdote;* Cap. II: *In che modo il sacerdote partecipa al sacerdozio di Gesù Cristo;* Cap. III: *Relazioni tra Maria santissima e il sacerdote;* Cap. IV: *In che senso il popolo cristiano è associato al sacerdozio di Gesù Cristo;* Cap. V: *Del santo sacrificio della Messa.*

Il professor Filippo Trucco, Prete della Missione, che, due anni or sono, ci diede la bella versione italiana del *Compendio di eologia ascetica e mistica* dello stesso autore, ci dà ora anche la versione italiana di questo nuovo libro: versione chiara e sobriamente elegante, scevra di quei francesismi lessicali e sintattici che facilmente deturpano molte delle moderne versioni dal francese.

Il lettore non si troverà deluso, ma esperimenterà egli pure che a libri pieni, come questi del Tanquerey, di dottrina e di pietà tanto soave, tanto sostanziosa, tanto pratica, le anime seriamente pie si rifanno sempre con rinnovato diletto e con raddoppiato profitto.

GIANNÌ P. Salvatore C. SS. R. – *Institutionum moralium Alphonsianarum epitome.* – Paris, Vitte 1930. In-12° di pag. 570. Legato lire 22,50, presso Desclée e C.

Dopo tanti compendî di opere maggiori, per lo più straniere, il clero italiano gradirà specialmente quella che il Padre Giannì ha voluto fare dell'opera classica del P. Marc, non solo riassumendone con nitida precisione il contenuto, in che ha messo in miglior luce, il nesso logico fra principii, norme e applicazioni, ma anche aggiornandolo, e, qua e là, specie in quanto riguarda le pene, completandolo. Si suol dire che canonisti e moralisti spesso si mettono in antitesi fra loro; ma la maniera d'accordarli è presto trovata quando si usi quella sobrietà giudiziosità che contrassegna si bene, per esempio la *Summula* del d'Annibale. L'opera del P. Marc merita questa lode, e ci è ben caro ritrovarla intera nella presente *Epitome.* La quale – anche questo va detto per il pubblico – non la cede a nessun'altra, per nitidezza di caratteri, comodità di formato e leggerezza di carta.

CAYRÉ F. – *Précis de Patrologie,* Histoire et doctrine des Pères et des *Docteurs de l'Eglise.* Tome II (Livres III et IV). Rome, Desclée, 1930, in-8° picc., di pagine 924.

Col presente volume il bel manuale è terminato, e costituisce senza dubbio un ottimo avviamento allo studio storico della patristica e scolastica, giungendo fino al secolo XVI. Come già osservammo pel volume precedente, l'A. non si limita a dare la contenenza delle opere esaminate solo per la teologia dogmatica, ma ne riferisce anche per la morale e ascetica, sicchè la sua esposizione riesce anche per questo più completa che in trattati analoghi: ciononostante la si trova sempre omogenea e ben fusa, sicchè il lettore la segue con agio e facilità interessandosi vivamente alle cose che apprende, senza quasi sentire il peso « formidabile » – l'aggettivo è del Batiffol – delle informazioni erudite qui accumulate. Sono bei pregi pedagogici che non è facile trovare in opere consimili, e che perciò ben volentieri rileviamo.

Direttore responsabile: UBALDO MANNUCCI

Imprimatur: † JOSEPH PALICA, Archiep. Philippen., *Vicesgerens.*

Roma – Tipografia del dott. Giovanni Bardi - Salita de' Crescenzi, 16